

**PRETURA ROMA
16 FEBBRAIO 1989****ESTENSORE:** MACIOCE**PARTI:** VANZINA*(Avv. Ponti, De Sanctis)***VIDEOTIME S.P.A.***(Avv. Della Ragione, Garofalo)***SALVI****RETEITALIA S.P.A.***(Avv. Della Regione, Garofalo)*

**Programma televisivo di
intrattenimento • Satira di
personaggio notorio • Fine di
mera irrisione • Diritto
all'identità personale • Lesione.**

Ricorrono i presupposti per l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. a tutela del diritto all'identità personale del ricorrente rispetto ad un programma di intrattenimento trasmesso da una rete televisiva privata nel caso in cui la satira effettuata nel contesto del programma sia idonea, per le concrete modalità di realizzazione, ad offrire una immagine forzosamente distorta della persona rappresentata, senza un preciso nesso tra notorietà specifica del soggetto rappresentato e discorso comico realizzato, e quindi senz'altro fine che quello della mera irrisione della persona fatta oggetto di rappresentazione denigratoria ed ossessivamente ricorrente.

**Satira di personaggio notorio •
Nesso fra qualità del soggetto e
contenuto artistico •
Insussistenza • Illiceità.**

Il c.d. « diritto di satira », pur trovando garanzia e fondamento negli artt. 9, 21, 33 della Costituzione deve ritenersi soggetto a limiti secondo un criterio di coerenza causale tra « qualità » della dimensione pubblica del personaggio fatto oggetto di satira e contenuto artistico

espressivo sottoposto ai percettori del messaggio, alla stregua del principio che, nell'informazione consente la libera diffusione dell'immagine personale, anche in deroga alla generale esigenza del consenso dell'avente diritto, ogni qual volta la notorietà della persona ne dia giustificazione, in rapporto alle generali esigenze di conoscenza della collettività, con la conseguenza che dovrà ritenersi illecita la satira meramente denigratoria tale da strumentalizzare pretestuosamente il nome e l'immagine di un personaggio al fine di creare un « tipo » comico, una « macchietta » da riproporre nel corso del programma televisivo.

**Provvedimenti d'urgenza •
Programmi televisivi •
Legittimazione passiva • Autore,
interprete, diffusore,
distributore.**

I provvedimenti necessari per la tutela della identità personale del soggetto ricorrente in via inibitoria con riguardo ad un programma di varietà trasmesso da una rete di emittenti radiotelevisive private possono essere richiesti tanto nei confronti dell'autore o dell'interprete del programma, quanto nei confronti del soggetto che ne curi la relativa diffusione attraverso l'inserzione stabilita nel proprio palinsesto o la distribuzione della registrazione ad altre emittenti televisive.

**Provvedimenti d'urgenza • Ante causam • Competenza territoriale •
Luogo di realizzazione
dell'evento dannoso.**

Sulla domanda di emissione dei relativi provvedimenti è competente a pronunciarsi il giudice individuato ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ. con riferimento al luogo di realizzazione dell'evento dannoso per l'identità personale.

I. IL FATTO.

Dal novembre 1988, ad oggi, le emittenti locali collegate alla rete Italia 1, il cui palinsesto e la cui distribuzione è curata dalla soc. Reteitalia S.p.A., trasmettono, con frequenza di 3 o 4 volte alla settimana, un breve programma di varietà (circa 12') di nome « Megasalvishow », scritto, interpretato e « animato » dal comico Francesco Salvi.

Le 70 puntate del varietà, tutte preregistrate, vedono un rapidissimo affollarsi di macchiette — tutte impersonate da Salvi — riferite a personaggi di fantasia ma destinati, per la loro strampalata comicità, tendenzialmente emblematica di situazioni « tipo », a suscitare ilarità. In questo minivarietà quotidiano è inserita, con carattere di puntuale ripetizione, la satira del giovane regista italiano Carlo Vanzina.

In ogni puntata del « Megasalvishow » appare, annunciato da voci fuori campo (« ed ecco a voi il grande regista italiano Carlo Vanzina »), un Salvi in panni e con strumenti da regista: 30-40', quindi, valendosi della spalla fuori campo, si svolge la brevissima parodia del regista i cui contenuti saranno esaminati in prosieguo.

Di tanto si duole cautelarmente, a carico della soc. Videotime e del Salvi (rimasto contumace), il Vanzina, ritenendo leso il suo onore, la sua immagine e la sua identità personale, da una satira gratuita, becera ed ossessiva; chiede inibitoria della ulteriore diffusione del programma ed estende la sua richiesta anche a carico della società chiamata in causa Reteitalia.

Resistono all'istanza cautelare le due società, antepoendo, alle loro difese di merito sulla inesistenza di illeciti e sul loro diritto alla satira, questioni ed eccezioni di carattere pregiudiziale.

E di ciò appresso.

II. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI.

A) *L'eccezione di incompetenza per territorio.*

Essa, ad avviso del decidente, non è fondata, essendo l'illecito contestato articolabile nelle fasi logiche e tecniche di condotta-causalità-evento ed essendo al luogo di realizzazione di quest'ultimo

(nella specie, la residenza romana del Vanzina) che occorre far capo ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ. Sul punto è costante l'orientamento di questo Ufficio (cfr., per tutte, Pret. Roma, in *Foro it.*, 1985, I, 2813), in aperto dissenso del prevalente indirizzo del S.C. (cfr., a SS.UU., Cass. 6 aprile 1987 n. 3315, *ivi*, 1987, I, 2771) ma con il conforto, autorevole quanto persuasivo, di alcune pronunzie « ribelli » dello stesso S.C. (cfr. Cass. lav. 20 dicembre 1986 n. 7816, *ivi*, 1987, I, 388).

B) La nullità del ricorso per assenza di domande a carico della chiamata Reteitalia s.p.a.

L'eccezione è infondata, sol che si ricordi la costante giurisprudenza del S.C. a mente della quale, ove il terzo sia chiamato ad istanza dell'attore o su richiesta del convenuto, perché sia considerato — nel giudizio e per il rapporto dedotto — il responsabile, unico, concorrente od alternativo, rispetto alla domanda, non occorre alcuna espressa istanza da parte del chiamante, istanza — di conto — necessaria le volte in cui — ed è il caso della garanzia — si intende introdurre oltre ad un nuovo soggetto anche un autonomo rapporto sostanziale (cfr. Cass. 18 febbraio 1987, n. 2746 e 8 settembre 1986, n. 5486).

Di qui la conseguenza per la quale l'originaria richiesta di inibitoria, diretta contro il soggetto produttore del programma (Videotime) e contro il suo interprete (il contumace Salvi), per effetto dell'istanza autorizzata all'udienza 10 gennaio 1989 e della notifica di ricorso e verbale in data 16 gennaio 1989, viene ad estendersi in capo alla società che il programma distribuisce alle varie emittenti locali recanti il marchio Italia 1 (la chiamata Reteitalia).

C) Il difetto di legittimazione passiva.

Le eccezioni non sono fondate. Da un canto, nulla autorizza a ritenere che con la produzione del programma la Videotime S.p.A. *functus est munere suo* (ché nulla induce a ritenerla non solo esclusivista ma anche esclusivista adempiente nei confronti della committente); dall'altro canto, e nell'immediato, è indubitabile la legittimazione della Reteitalia

S.p.A. a rispondere dell'invocata inibitoria, essendo essa non solo la « committente » del programma « Megasalvi-show » ma anche la distributrice del prodotto alle emittenti locali di Italia 1 (in veste di concessionaria dal palinsesto del network), sì che l'ordine di sospendere l'ulteriore trasmissione delle puntate non potrebbe che coartare la ridetta chiamata in causa a richiedere il ritiro (in variazione del palinsesto) delle puntate residue del varietà.

D) Il difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione, là dove denuncia in limine l'inammissibilità di una prognosi di lesività futura di momenti satirici ancora ignoti, è indubbiamente persuasiva. Essa, cionondimento, perde ogni rilevanza nel momento in cui l'Ufficio ha disposto — ed espletato — alla presenza dei procuratori la visione delle sequenze rilevanti preregistrate di tutto il programma, quello già diffuso al di dell'ispezione (26 gennaio 1989) e quello ancora da diffondere, dalle 70 puntate in programma.

Si può dunque compiutamente esaminare se, in concreto, l'incontestato diritto di satira del Salvi non abbia leso — per inesistenza dei suoi presupposti giustificatori o per modalità inaccettabili di espressione — l'altrettanto incontestabile diritto del Vanzina alla propria dignità ed identità personale, alla propria riservatezza, alla propria immagine.

E di ciò appresso.

III. IL « DIRITTO DI SATIRA ».

La definizione dei contenuti e dei referenti normativi del diritto in questione, si impone in via preliminare, se pur con la sintesi imposta dalla stringatezza della procedura cautelare, trattandosi di opere, e con la cautela imposta dalla delicatezza delle situazioni soggettive in conflitto, una « regolamentazione di confini » tra diritti soggettivi che, per definizione, sono sempre in « rotta di collisione » (eccettuati i casi di satira « strumentale » alla notorietà del suo oggetto e comunque da questo « gradita ») e che, nel caso che ci occupa, alla « collisione » sono già pervenuti.

Con l'espressione sintetica in esame

pare al Pretore debbano essere indicate tutte le assai varie forme di manifestazione del pensiero, aventi lontane origini storiche, accomunate dal comune intento immediato di suscitare l'ilarità nei percettori e poi differenziate dalla specificità dei fini ulteriori (la satira e caricatura « politica »; la parodia artistica; la comicità di mero intrattenimento; quella a scopi pubblicitari o commerciali etc.) e dalla varietà delle forme espressive nelle quali esse si realizzano (la commedia teatrale e scritta — lo « schetch » cinematografico e televisivo — la vignetta e la caricatura interpretata o stampata etc.).

Quanto alla vera e propria « satira o caricatura » di un singolo personaggio noto, esposto dall'autore alla ironia, allo sbeffeggiamento, alla caricatura che di esso si vuole offrire ai percettori dell'opera, essa trae ragione nel remoto quanto solido bisogno di irridere di personaggi noti e/o potenti, al quale dà soddisfazione — con i ben noti effetti liberatorii — l'opera umoristica dell'artista. Ed il rapporto fondamentale tra bisogno collettivo di « irridere » a provocazione dissacrante dell'artista è talmente radicato nella storia della civiltà (ed il pensiero non può non correre ai famosi epigrammi ed alle famose commedie dell'antichità greco-romana), da esserne, non casualmente, diventato testimone dei suoi momenti più alti, e, al contempo, e non casualmente, una delle poche zone franche consentite alla creatività umana anche da regimi oppressivi.

Senza, dunque, voler mitizzare la situazione in esame, ma nella consapevolezza che, in una delicata opera di confinamento di diritti non espressamente regolati dalla legge, è alla storia ed è alla società attuale che l'interprete deve rifarsi per individuare i « contenuti » (e quindi i limiti interni) del diritto, pare al Pretore che non possa negarsi alla « satira » il rango di diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, espressione di una vecchia ma vivissima esigenza collettiva di esercitare — con la risata e lo scherzo — un'elementare funzione di *moderazione dei potenti, di smitizzazione ed « umanizzazione » dei famosi, di umiliazione dei protervi*, una funzione, in breve, di *controllo sociale* anche verso il potere politico ed economico, che usa, contro gli aspetti più arroganti del pote-

re e della notorietà, l'arma incruenta del sorriso, pervenendo (come acutamente notato dall'unico precedente noto (cfr. Pret. Roma, est. Bonaccorsi, 22 marzo 1985, soc. S. Lazio c. soc. Publiroma, ined.) anche ad un miglioramento complessivo della società convulsa e preda di tensioni quale quella attuale, là dove contribuisce a ridurre gli istinti di violenza accrescendo il valore fondamentale della tolleranza.

D'altro canto, se si vuole, come si deve, dare cittadinanza giuridica al diritto in questione, non può non imporsi, ai destinatari della satira, il peso — a volte non propriamente gradevole — della diffusione ironica e dissacrante della propria immagine, del proprio agire, della propria riservatezza e privacy, tale essendo il prezzo che qualsiasi società — e vieppiù quelle che sulle comunicazioni di massa fondano il bisogno di far circolare le idee — deve imporre a chi abbia scelto la notorietà come dimensione del proprio agire.

E nel nostro ordinamento la « satira » trova garanzia e fondamento negli artt. 9, 21, 33 della Costituzione, posti a presidio delle manifestazioni del pensiero che abbiano origine nell'intento di diffondere — nelle forme più varie del messaggio artistico — una opinione su persone e vicende note ai destinatari.

IV. I LIMITI — INTERNI ED ESTERNI — DEL DIRITTO DI SATIRA.

Sulla base delle suesposte sintetiche premesse, relative alla ragione storico-sociale del diritto ed ai suoi primari referenti costituzionali, pare al Pretore potersi subito escludere che i parametri di liceità della cronaca, quali ripetutamente delineati nella più recente giurisprudenza, abbiano alcun margine di diretta od analogica applicazione alla materia che ci occupa.

Se l'« informazione » può far premio sulla riservatezza individuale in ragione dell'esistenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia ma a patto che essa sia vera (oggettivamente o anche solo putativamente) e che sia riportata con serenità ed oggettività (cfr. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711; Cass. pen. 21 gennaio 1986, *ibi*, 1988, II, 179; Pret. Roma 18 luglio

1986, *ibi*, 1986, I, 2926), la satira né è risposta attesa ad una esigenza diffusa di informazione né ha alcun rapporto con la verità del fatto né, ancora, può obbedire a criteri di equilibrata espressione.

La satira — proprio perché partecipa in modo rilevante del momento artistico dell'espressione umana — non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza. La sua razionalità, perverso, sta sovente nell'essere condotta con moduli fittizi ed irrazionali, scandita su sequela di elementi « finti » o « esagerati », al dichiarato scopo di irridere del personaggio o sulla vicenda.

Nessun prerequisite di rilevante interesse sociale all'informazione può giustificare e scriminarla nei suoi contenuti di « intrusione » nel privato — né siffatto requisito può mai essere assunto a limite interno della sua liceità — per la semplice ragione che il diritto di satira, a differenza del diritto di cronaca, non assume l'informazione come proprio obiettivo (primario o anche solo concorrente), o non lo assume in modo dichiarato, esattamente come non sono dichiarati — né quindi rilevanti e limitanti — alcuni fini ulteriori della satira, da quello economico-pubblicitario a quello politico. E ciò, nonostante sia ben evidente come basti una vignetta graffiante ed incisiva su di un giornale di diffusione nazionale ad incidere negativamente sulla fama, sulla credibilità e quindi sul consenso, di un uomo politico.

Se ciò è vero, pare al Pretore che il tentativo di fare chiarezza sui limiti del diritto in esame non possa eludere il nodo fondamentale dell'esistenza di un diritto di satira e di una pluralità di sue forme espressive, ricavando un limite interno del « diritto » della sua stessa collocazione oggettiva nel nostro ordinamento e delineando, poi, ulteriori limiti esterni quante sono le concrete modalità espressive ipotizzabili (e quanti sono i differenti regimi giuridici cui sono sottoposte tali modalità).

Sotto il primo profilo, pare al Pretore indubbio che, la satira su di una persona, sia essa collocata in uno scritto o in una caricatura o vignetta, sia essa inserita in una rappresentazione teatrale o cinematografica, sia sottoposta ad una

condizione fondamentale e generale di coerenza con la propria natura: quello della notorietà del personaggio messo alla berlina, posto che solo con lo stabilirsi di un circuito di intesa tra comico e uditorio sull'oggetto della comicità ha spazio e ragione d'essere la satira (e possibilità di manifestazione il suo contenuto artistico e creativo).

E di qui subito il limite che è corollario diretto del primo: la satira deve anche esprimersi secondo un nesso di coerenza causale tra la « qualità » della dimensione pubblica del personaggio ed il contenuto artistico espressivo sottoposto ai percettori del messaggio; E ciò esattamente come l'immagine personale può essere diffusa — facendo premio sulla riservatezza e deroga alla generale esigenza del « consenso » alla diffusione — le volte in cui la notorietà che ne costituisce valida esimente impronti di sé anche quella immagine riprodotta (cfr., in tema di diritto all'immagine *ex artt.* 96-97 l.d.a. 633/41, Cass. 15 marzo 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 889) e non sia, di contro, di segno opposto e « divaricato » (come l'immagine del politico, sorpreso, in ambiente privato, in posa sconveniente).

Se, dunque, sussiste la richiamata coerenza causale tra notorietà della persona (appunto... se essa è un « personaggio »!) e messaggio satirico lanciato, nessun diritto alla riservatezza od alla immagine potrà essere invocato dal soggetto colpito dagli strali della satira, posto che costui, con la volontaria ascesa sul palcoscenico delle notorietà nazionali, avrà dovuto rinunciare ad una quota della sua privatezza in vista del libero esercizio dell'altrui capacità artistica: ma, si badi, di una quota della propria riservatezza, e, segnatamente, di quella che è direttamente correlata alla menzionata dimensione pubblica o notoria del soggetto stesso.

Si vuol significare che, ad esempio, un noto personaggio politico ben potrà essere messo alla berlina — oltre che, ovviamente, per le sue « fattezze » (che egli offre volontariamente alla pubblica attenzione) — per tutti gli atti, e tutte le sue omissioni, reali o presunti, del suo ufficio; ben potrà essere caricaturato, e sottoposto alla pubblica ironia, per tutti i successi, o gli insuccessi, politici e giudiziari, connessi al suo ruolo. Ma, certa-

mente, non potrà essere fatto segno a satira per vicende personali, legami affettivi, pratiche rituali o religiose che egli non abbia mai volontariamente sottoposto alla pubblica attenzione. Del pari un personaggio dello spettacolo dovrà sottostare agli strali della satira per tutte le curiosità ed i « *tic* » che il suo ruolo implica o presuppone; ma non potrà, anch'egli, essere dileggiato o sbeffeggiato per personali e riposte opinioni politiche e religiose o per vicende della sua vita privata mai portate alla pubblica attenzione.

Quanto ai non pochi limiti « esterni » del diritto di satira, non ne appare agevole la descrizione riassuntiva o l'enumerazione casistica, posto che, come dianzi è stato notato, essi sono proprii dei mezzi di diffusione della satira (rappresentazione scenica, cinematografica, televisiva, opera scritta, opera grafica) e dei contenuti del messaggio satirico inviato. Solo esemplificando, si può ricordare, tra i mezzi certamente illeciti, l'attenzione del nome o dell'immagine, sì da realizzare accostamenti sconcertanti, ripugnanti o subdoli; l'attribuzione di fatti offensivi determinati o la raffigurazione di vicende reali della persona presa di mira; la propalazione di notizie destinate, per legge, a rimanere segrete; la denigrazione del prodotto dell'impresa o l'esaltazione dei prodotti dell'impresa concorrente; lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato ad un competitore credibile, e così via enumerando.

Tentata, dunque, una doverosa chiarificazione dei diritti in contestazione, si può sottoporre a verifica, sulla loro base, la satira che il comico Salvi imperterrito porta innanzi, da novembre 1988 ad oggi, a carico del giovane regista Carlo Vanzina.

V. LA SATIRA DI SALVI E IL « PERSONAGGIO » VANZINA.

Ad avviso del Pretore la satira in esame non è lecita.

Essa, infatti, non è condotta « sul » personaggio notorio Vanzina-regista bensì strumentalizza, con scoperta pretestuosità, il nome del regista Vanzina per creare un « tipo » da riproporre con martellante costanza nel programma

« Megasalvishow » onde suscitare l'ilarità degli spettatori.

In sostanza, Salvi ha ritenuto di creare la « macchietta » (da inserire nel « bestiario » di tipi strampalati del suo minivarietà) del regista incolto, addormentato, arruffone, superficiale e presappochista, buono a sfornare dozzine di sottoprodotti filmici che pochi vedranno e nessuno apprezzerà: ebbene a questa macchietta egli dà il nome di « Carlo Vanzina », il « grande regista italiano » (come recita la voce fuori campo che quotidianamente annuncia le esibizioni del Salvi).

L'operazione — al di là dei suoi risultati « comici » e della sua validità artistica (che questo Pretore non è certo chiamato a valutare) — appare del tutto illecita e sleale, proprio perché la satira è condotta senza che esista alcun nesso tra notorietà specifica del soggetto preso di mira (per le sue « qualità » ed i suoi difetti e, comunque, per i suoi « prodotti ») e discorso comico realizzato; ed è sleale proprio perché il pubblico è chiamato ad irridere di un fantoccio inesistente di nome Vanzina.

E gli elementi di fatto sono del tutto univoci.

A) Il « personaggio » Vanzina.

Vanzina è un giovane regista, « figlio d'arte », attivo da una dozzina di anni (cfr. teste e documenti), autore di una quindicina di pellicole di buon successo commerciale. I suoi prodotti sono del genere « leggero » o di « intrattenimento » e, stando alle statistiche prodotte dalla Videotime, hanno riscosso considerevoli introiti economici.

Si tratta di films né « impegnati » socialmente né innovativi sul piano delle tecniche: in maggior parte sono films su « condizioni » e « stati » della borghesia italiana.

Quanto al Vanzina « personaggio » esso appare noto solo per i suoi prodotti. Non sono allegati e dimostrati né episodi di protagonismo, né « *tic* » o vezzi (non ignoti al mondo dello spettacolo); non risulta affatto che egli sia proclive all'« intervista » e tampoco all'apparizione televisiva (ed è significativo che la parte resistente sia riuscita a produrre solo 5 o 6 interviste del regista a giornali, mentre di una sua partecipazione ad

un solo dibattito in TV ha parlato il teste).

In questo contesto, che vede un regista di successo affidare alle comunicazioni di massa il suo solo « nome » (come autore) e assai raramente, la sua immagine, gli stessi « tratti particolari » del Vanzina appaiono francamente inafferrabili. Forse — stando alle foto in atti — quel che può essere più ricordato è la pettinatura « a caschetto » del giovane regista, e, per quel che attiene ai tratti « extra-somatici », il fatto che egli abbia sempre lavorato in coppia con il fratello Enrico (entrambi figli del famoso regista « Steno »).

Ebbene, da in canto la « pettinatura » non è riproposta in sede di imitazione (mentre vi è un tentativo di riferimento ad un « mento » pronunciato che tutto può essere ritenuto tranne che un carattere qualificante, per un pubblico che ben altrimenti di personaggi dello spettacolo ha ben vivi nella memoria!); dall'altro su 75 scenette solo due vedono coinvolto un non identificato fratello (oggetto di strampalate domande).

Quindi, un Vanzina assai poco « personaggio » al di fuori del suo ruolo e, semmai, passibile di essere colpito da strali satirici con prevalente riferimento ai suoi films (a differenza di registi certamente « personaggi » di spicco, come Fellini, Nanni Loy o Gregoretti).

B) *Le modalità della satira realizzata.*

Si ricorda, in primo luogo, che la satira in esame va in onda su network di primaria rilevanza nazionale (Italia 1), in ora serale di grande ascolto ed in un « minivarietà » che parrebbe aver coagulato da 1 milione a 1.300.000 spettatori per serata (cfr. dati incontestati su « il Messaggero » 3 gennaio 1989, p. 19).

Si nota, in secondo luogo, che la satira è ripetitiva — come appuntamento fisso nello spettacolo — e che è sempre presentata dalla voce fuori campo che annuncia: « ed ecco a voi il grande regista italiano Carlo Vanzina ».

Si ricorda, in terzo luogo, che nei 3' di durata delle scenette su « tipi » o « macchiette » creati dal Salvi, solo Carlo Vanzina offre il nome al personaggio messo alla berlina.

Ebbene, in quasi tutte le scene appare

il regista, seduto sulla sedia ed ingolfato in metri e metri di pellicola alla rinfusa, con una pipa in mano, assai spesso addormentato e balbettante frasi non sempre comprensibili (ripete, all'ossessione, « buona sera, buona sera, buona sera... »).

Spesso il « regista » si addormenta; giocherella con la pipa (che si infila nell'orecchio o perde); fa rumori strani con la bocca; si impappina con le parole; giocherella con la cinepresa; fa boccacce strane; accenna ad una inflessione romanesca.

Alla gestualità — tesa a sottolineare l'assoluta imbecillità del personaggio — fanno esatto « pendant » battute (che la critica giornalistica in atti definisce) demenziali.

Dice:

- di voler fare un film sulla pipa;
- di saper fare films a ritmi fulminanti (in un'ora e un quarto o 90 films in due giorni);

- che il suo pubblico entra nelle sale « distratto » e ne esce « distrutto »;

- di essere molto colto ed afferma di aver comprato i diritti del film dagli Appennini alle Ande di R. Kipling »;

- che è pericoloso accendere la pipa tra tanta « cellulite »;

- che sta girando un film « giallo » (mentre arrotola sulla cinepresa un metro giallo da sarto);

- che cerca di « cambiare i canali » mentre manovra un proiettore;

- che ha studiato a Milano ma che è stato bocciato a Roma.

Svariare telefonate strampalate e piene di « gaffes » vengono poi effettuate con interlocutori quali Gassmann, Mastroianni, Sordi etc.

Da questa sequenza di scenette rapidissime — definita in Panorama n. 1188/89 a pag. 101 un « tormentone esilarante » — esce dunque quella che icasticamente l'egregia difesa del Vanzina ha definito come la figura di un povero scemo.

C) *Conclusioni.*

Il messaggio satirico che il Salvi indirizza al pubblico (ecco a voi la macchietta del regista imbecille e presuntuoso: si chiama Carlo Vanzina!) appare — dunque — al Pretore assolutamente scorretto.

E ciò non perché non possa il comico — con risultati artisticamente validi o meno — dare dell'imbecille ad un personaggio noto; ma perché, se tale è il suo obiettivo satirico, ha il dovere di riferirsi specificamente a qualità, vizi, difetti e prodotti di quel personaggio, traendo da essi, con aperta e coraggiosa lealtà, gli spunti essenziali della sua « vis comica », instaurando con il pubblico l'anzidetto « circuito d'intesa » su oggetti noti.

E poiché tutto ciò difetta macroscopicamente nella « macchietta » creata dal Salvi — residuando solo la strumentale e pretestuosa utilizzazione del nome di Carlo Vanzina per dare una minima credibilità alla macchietta stessa — è d'obbligo concludere nel senso dell'accoglimento della doglianza del ricorrente.

VI. I PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE.

Se, certamente, va inibito alla produttrice S.p.A. Videotime di cedere o distribuire a terzi (ove essa abbia ancora tali diritti) le sequenze in questione, e se analoga inibitoria di riutilizzazione va indirizzata anche alla S.p.A. Reteitalia, non pare il Pretore che sia necessario ed opportuno, al fine di tutelare l'interesse del ricorrente in questa sede di cautela, ordinare alla soc. Reteitalia la sospensione del programma in parola o la enucleazione da esso delle sequenze in contestazione.

In primo luogo, si ricorda che con la procedura cautelare si può pervenire a risultati « minimi » — anche inferiori o diversi da quelli auspicati dall'istante — che valgono comunque a sventare il pericolo di lesione irreparabile, nulla imponendo che essi siano integralmente anticipatori della pronunzia definitiva.

In secondo luogo, si deve dar atto della circostanza per la quale le puntate del « Megasalvishow » volgono — ormai — al termine, sì che la richiesta sospensione avrebbe, comunque, un valore satisfattivo assai modesto.

In terzo luogo, non può non notarsi come un intervento di enucleazione dell'illecito dal lecito sarebbe comunque una pesante manipolazione dei risultati dell'impegno artistico del regista e dello stesso Salvi, stante la brevità del programma e l'equilibrio delicato tra le sue componenti.

In quarto, ed ultimo, luogo, appare opportuno evitare interventi repressivi — che, comunque, assumerebbero una valenza censoria — proprio sul terreno delicatissimo, e prezioso, della satira, là dove è comunque preferibile che sia il pubblico — meglio se opportunamente avvertito (e di ciò appresso) — a giudicare.

E pertanto appare ragionevole imporre alla S.p.A. Reteitalia di richiedere alle emittenti locali operanti con il marchio di Italia 1 l'inserimento, prima dei titoli di testa del programma « Megasalvishow » (puntate ancora da diffondere), della precisazione afferente il carattere non lecito della satira realizzata, in tal modo consentendosi sia la percezione da parte del pubblico della realtà delle cose sia la cessazione dell'equivoco sulla genuinità della satira (equivoco nel quale consiste l'illecito in questione) sia una ragionevole tutela dell'interesse del Vanzina alla propria « identità personale ».

Si fissa, infine, termine per l'introduzione, innanzi al giudice competente, del procedimento di ordinaria cognizione.

P.Q.M. — Inibisce alle S.p.A. Videotime e Reteitalia di utilizzare in futuro, per la diretta trasmissione o di cedere a terzi per tal fine, le sequenze del programma « Megasalvishow » riguardanti il regista Carlo Vanzina;

ordina alla S.p.A. Reteitalia di richiedere immediatamente alle imprese esercenti emittenza locale televisiva, sotto il marchio Italia 1, di inserire prima dei titoli di testa del programma « Megasalvishow » attualmente in programmazione, la seguente precisazione scritta: « D'ordine del Pretore di Roma, si avverte che la satira del regista Carlo Vanzina realizzata da Francesco Salvi è stata ritenuta illecita — con ordinanza 16 febbraio 1989 — perché del tutto strumentale rispetto all'intendimento del comito di creare la « macchietta » del regista demente »;

assegna alle parti il termine di gg. 90 per introdurre, innanzi al Giudice competente, procedimento ordinario di cognizione.

PRETURA ROMA

4 MARZO 1989

ESTENSORE

BONACCORSI

PARTI

TOGNAZZI

(Avv. Massaro)

NICOLAZZI

(Avv. D'Ercole, Garutti)

**Diritto di caricatura e di satira •
Diritto soggettivo di rilevanza
costituzionale, tutelato dagli artt.
21, 9 e 33 della Costituzione.**

Il diritto di caricatura e di satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 21 della Costituzione oltre che degli artt. 9 e 33 che tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale ed artistico, anche in sede di spettacolo o manifestazione artistica, tale da raggiungere elevati livelli creativi ed estetici.

**Diritto di satira • Piéce teatrale •
Riferimenti ironici e allusioni
farsesche • Elaborazione creativa
• Requisito della verità •
Ininfluenza.**

Costituisce libero esercizio del diritto di satira, e quindi non ricorrono i presupposti per la concessione di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. a tutela dell'identità personale dell'interessato l'inserzione da parte dell'interprete, entro una rappresentazione teatrale, di riferimenti ironici o di allusioni in tono farsesco ad eventi od a personaggi dell'attualità o della politica, qualora ciò sia giustificabile in quanto elaborazione creativa, oggettivamente apprezzabile dalla natura dello spettacolo, per la quale non può farsi riferimento ai canoni di verità e di correttezza espressiva propri invece dell'informazione, avuto riguardo al soggetto preso di mira ed alla sua notorietà.

RILEVATO IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., anche con riferimento agli artt. 21-33 della Costituzione, agli artt. 9-10 per la salvaguardia delle libertà fondamentali dell'uomo e alla legge 22 aprile 1941, n. 623, in data 24 gennaio 1989, Ugo Tognazzi esponeva che era in corso, presso il Teatro « Eliseo » di Roma, una sua interpretazione dell'« Avaro », che concretava una « rivisitazione » del celebre testo di Molière, sostanzialmente creativa, pur attenta al rispetto dello spirito mordace e del taglio farsesco del grande autore francese. Precisava trattarsi di una rappresentazione di grande respiro, successo ed attualità (pur su di un piano di assoluta astrazione temporale e soggettiva), che manteneva rigorosamente e il tono farsesco-satirico del testo originale.

In una scena di essa, il protagonista, cioè l'avarò Arpagone, alla ricerca spasmodica della propria cassetta con 5.000.000 di franchi d'oro, che riteneva essergli stata sottratta, scendeva in platea, si aggirava tra gli spettatori, si lamentava, si disperava, accusava, a gran voce, di complicità il mondo intero, apostrofava gli spettatori, chiedendo, tra l'altro, « dov'è Nicolazzi? ».

Aggiungeva il ricorrente che tutta la scena, satirico-farsesca, veniva seguita con grande ilarità dal pubblico che applaudiva, numeroso, le rappresentazioni.

Senonché, lamentava l'istante, il giorno 11 gennaio precedente aveva ricevuto un telegramma a firma di Franco Nicolazzi, del seguente tenore: « avendo avuto notizia che S.V. durante lo spettacolo l'Avaro di Molière a fatto e continua a fare esplicite e ingiuriose allusioni alla mia persona le comunico che ho dato incarico ai miei legali di esprimere tutte le azioni giudiziarie nelle sedi competenti per la tutela della mia onorabilità ». Tale telegramma aveva destato in lui sorpresa e turbamento, nonché « incertezza e sgradevolezza », nel quadro della turbativa, che così veniva posta in essere, del suo diritto costituzionalmente garantito, alla libertà di espressione.

L'iniziativa dell'on. Nicolazzi si risolveva, infatti, « una sostanziale intimidazione finalizzata all'autocensura del ricorrente in un parallelismo, sconcertante, con le traversie del genere del

grande Molière, anch'egli autore ed attore, anch'egli oggetto di pressioni e censure». In realtà, deduceva l'istante, l'espressione contestata era assolutamente generica e, ove anche fosse stata ritenuta riferibile all'On. Nicolazzi, infondata sarebbe stata la doglianza, atteso il carattere farsesco-satirico dell'interpretazione, inquadrandosi, l'espressione *de qua*, nella libertà interpretativa dell'attore creatore e costituendo manifestazione del più personale dei suoi diritti, quello di esprimere la propria creatività con la più ampia discrezionalità.

Tutto ciò premesso, esprimendo il timore che potessero intervenire altre iniziative di natura sostanzialmente « censoria » e rilevato che, cessando le rappresentazioni in Roma il 29 gennaio successivo per proseguire in altre località italiane, il magistrato non avrebbe potuto prendere visione del lavoro teatrale e, quindi, della parte contestata, Ugo Tognazzi chiedeva « nelle more dell'azione per la dichiarazione dell'illegittimità e del carattere gravemente pregiudizievole dei propri più personali diritti », dell'iniziativa di cui sopra, che il Pretore, convocate le parti, disponesse la descrizione dell'opera e dello spettacolo teatrale ed inibisse all'On. Franco Nicolazzi ogni ulteriore turbativa del genere di quella lamentata, con ogni altro opportuno provvedimento.

Disposta la comparizione delle parti, l'On. Franco Nicolazzi, nel costituirsi in giudizio con memoria di costituzione e contestuale ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* deduceva la temerarietà e inammissibilità del ricorso in prevenzione proposto da Tognazzi siccome tendente ad ottenere una pronuncia equivalente sostanzialmente ad un'inibizione dell'esercizio di qualsiasi tutela giurisdizionale (e quindi un provvedimento inammissibile, in quanto non suscettibile di esecuzione forzata).

Nel merito, l'On. Nicolazzi lamentava che il comportamento del ricorrente Tognazzi — allorché l'attore, in occasione del famoso monologo del protagonista, l'avaro Arpagone, scende in platea, si aggira tra il pubblico e pronuncia tra l'altro le frasi « Quanta gente e che brutte facce! Chiunque di voi può essere il ladro... tutti complici, tutti avete a che fare con il furto. Dov'è Nicolazzi? » e quando, dopo il ritrovamento della cas-

setta, lo stesso Arpagone-Tognazzi pronuncia una frase assolutoria nei confronti di tutti, « Nicolazzi compreso » — aveva operato una indebita associazione tra la categoria dei « ladri » e l'On. Nicolazzi, integrando quindi un'innammissibile violazione dei suoi diritti della personalità, stante l'« evidentissima conclamata lesione del diritto al nome, all'onore e alla reputazione » di esso resistente.

Tutto ciò premesso, l'On. Nicolazzi chiedeva che il Pretore adito dichiarasse inammissibile o comunque rigettasse nel merito il ricorso di Ugo Tognazzi e, in via riconvenzionale, ordinasse a quest'ultimo di sopprimere dalla rappresentazione teatrale « L'Avaro » interpretata dallo stesso, ogni riferimento all'On. Franco Nicolazzi, con l'adozione dei più idonei provvedimenti per la tutela dei diritti della personalità del resistente.

Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore disponeva la visione dello spettacolo di cui trattasi, con la descrizione della scena in contestazione.

Infine, dopo ampia discussione orale, il giudicante si riservava di decidere, concedendo ai difensori delle parti congruo termine per il deposito di note illustrative e documenti e per ulteriori repliche.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

I. AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI.

La questione dell'ammissibilità del ricorso (in prevenzione) proposto da Ugo Tognazzi e di quello (riconvenzionale) spiegato dall'On. Franco Nicolazzi rimane superata dalla necessità di pronunciarsi comunque, sulla base di un esame complessivo della vicenda, sulla fondatezza delle reciproche doglianze.

Non sarà inutile osservare, tuttavia, che, se da un lato la pretesa di esercitare un proprio diritto in via giudiziale da parte dell'On. Nicolazzi non poteva considerarsi, di per sé, illegittima, non apparendo dettata da finalità e motivi vessatori e prevaricatori, d'altro lato, però, giustificata, appariva la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza da parte del ricorrente Tognazzi, da valutare in termini, non tanto di pronuncia di illegittimità e di inibizione di eventua-

li iniziative giudiziarie, come preannunciate da controparte, quanto di immediata descrizione dello spettacolo teatrale nella parte controversa e di accertamento della conformità a legge della propria recitazione, e ciò per superare uno stato di incertezza giuridica che si veniva a determinare per effetto della contestazione insorta tra le parti, fonte di pregiudizio imminente ed irreparabile per i suoi diritti personalissimi di libertà di espressione del pensiero e di creazione artistica, che avrebbero potuto subire menomazioni attraverso « l'induzione alla autocensura » determinata da una rivendicazione, pur legittima, altrui.

È sull'ammissibilità di una tutela cautelare in funzione dichiarativa nessun dubbio può sussistere (giusta anche la consolidata giurisprudenza di questo ufficio: v. Pret. Roma 15 novembre 1986, *Foro it.*, 1987, I, 973; Pret. Roma 28 aprile 1987, *Foro it.*, 1988, I, 1357). Le richieste formulate nel ricorso introduttivo potevano considerarsi, perciò, prodromiche ad una pronuncia di merito che, senza inibire all'On. Nicolazzi l'esercizio delle azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti della personalità, accertasse il fondamento delle rispettive pretese, determinando il limite di compatibilità delle posizioni giuridiche sostanziali in conflitto.

Nessun dubbio, altresì, sull'ammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto in via riconvenzionale dall'On. Nicolazzi contestualmente alla memoria di costituzione, stante anche l'evidente connessione della richiesta di sopprimere dalla rappresentazione teatrale in oggetto il riferimento alla persona dell'On. Nicolazzi con l'oggetto e con il titolo del ricorso principale.

Il problema, comunque, rimane superato per l'assetto processuale determinatosi dopo la richiesta avanzata dalla difesa di Nicolazzi, di dichiarazione di illegittimità delle frasi pronunciate da Tognazzi, con il conseguente divieto per il medesimo di pronunciarle ulteriormente, venendo così a trovare conferma l'ammissibilità del procedimento, che deve ovviamente proseguire fino alla sua materiale conclusione e cioè fino all'accertamento della legittimità o illegittimità della pronuncia da parte dello stesso Tognazzi delle espressioni contestate, con i conseguenziali provvedimenti (es-

sendo fallito un tentativo di conciliazione esperito dall'Ufficio).

II. IL DIRITTO DI SATIRA.

Passando al merito della causa, va rilevato che il ricorrente — resistente Tognazzi assume che le due battute contestate (« Dov'è Nicolazzi? » e « Nicolazzi compreso ») devono essere ricondotte nell'ambito della satira politica abituale e praticata con ogni mezzo espressivo, dalla stampa al disegno, alla vignetta, al cinema, alla televisione, alla grafica ..., ecc., nei confronti di tutti gli uomini politici di spicco.

Contesta tale assunto la difesa dell'On. Nicolazzi, negando nella specie la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'invocato diritto di satira, in quanto l'uso del nome non avviene in alcun contesto di satira politica, ma sarebbe dettato da motivi economici (la ricerca di una maggiore « presa » sul pubblico e quindi di maggiori incassi).

Tale essendo la posizione rispettiva delle parti in ordine alla materia del contendere, può senz'altro affermarsi che l'atteggiamento di Tognazzi, nel rivendicare la libertà interpretativa dell'attore-creatore, su specie del diritto di satira politica, non appare in contrasto con l'assetto normativo vigente in materia di tutela dei diritti della personalità.

In effetti, non possono essere disattese le ragioni dell'umorismo e dell'arte in una elaborazione di carattere creativo, come quella presentata da Tognazzi, della celebre commedia di Molière, rivendita e aggiornata con precisi riferimenti, in chiave umoristica, a vicende e a personaggi dell'attualità (ad es. Berlusconi, il pentitismo, ecc.) e con uso di abiti moderni (sicché il tutto non può attribuire efficacia individuante alla menzione del cognome Nicolazzi, come giustamente osserva la difesa di quest'ultimo).

Sulla configurabilità del diritto di caricatura e di satira, come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 21 della Costituzione (oltre che degli artt. 9 e 33, che tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale e artistico, anche in sede di spettacolo o manifestazione artistica, tale da raggiunge-

re elevati livelli creativi ed estetici), ogni discussione è fuori di luogo. La giurisprudenza di merito si è occupata di recente dei problemi che discendono dall'esercizio di tale diritto (v. Pret. Messina 19 gennaio 1985, in *Giur. merito*, 1987, II, 748; Pret. Roma 22 marzo 1985, soc. s. Lazio e soc. Publiroma, inedita, e, da ultimo, Pret. Roma 16 febbraio 1989, Vanzina e Videotime - Rete Italia, est. Macioce, ancora inedita).

Tali ultime pronunzie di questo Ufficio non hanno mancato di sottolineare l'utilità sociale della satira, in quanto « espressione di una vecchissima ma vivissima esigenza collettiva di esercitare — con la risata e con lo scherno — un'elementare funzione di moderazione dei potenti, di smitizzazione ed umanizzazione dei famosi, di umiliazione dei protetti, una funzione, in breve, di controllo sociale anche verso il potere politico ed economico, che usa contro gli aspetti più arroganti del potere e della notorietà, l'arma incruenta del sorriso » (ord. 16 febbraio 1989, sopra citata). È innegabile, infatti, la funzione positiva, sdrammatizzante dell'umorismo, poiché lo scherzo, la risata, il comico, l'umoristico in genere stemperano la gravità di qualsiasi evento e di qualunque affermazione.

Anche a livello individuale, come è noto, fin da epoca remota il riso è stato considerato un mezzo terapeutico di una certa efficacia perché tiene lontano le malattie, costituisce una valvola di sfogo alle forti tensioni, infonde ottimismo e alleggerisce i problemi. Già il Boccaccio ammoniva « ridere e beffarsi essere medicina certissima ».

L'umorismo è perciò ritenuto — e non solo dalla saggezza popolare-indubbio — fattore di salute e civiltà.

Sul piano giuridico, si tratta di accertare fino a che punto l'azione umoristica possa essere esercitata senza ledere la dignità, il decoro, la reputazione dell'uomo, costituendo limite implicito all'esercizio di tale diritto l'esigenza di tutela dei diritti inviolabili della persona, che ha, del pari, valenza costituzionale. Occorre, in sostanza, stabilire a quale vincolo di moderazione sia tenuta la caricatura o la satira, che, pur inquadrandosi nel diritto, costituzionalmente garantito, di manifestare liberamente il proprio

pensiero, può integrare tuttavia estremi di illecito civile, nonché la materialità del delitto di diffamazione.

III. I LIMITI DEL DIRITTO DI SATIRA.

Spetta, ovviamente, al giudice, nel contrasto tra le parti, il compito di ricercare il punto di equilibrio fra gli opposti interessi, oltre il quale la satira, nelle sue concrete modalità di espressione, può assumere carattere di illiceità. La gravità del problema è evidente, per la difficoltà di istituire regole precise e perduranti nel tempo nel difficile rapporto tra i beni dell'onore e della libertà di pensiero. Nel bilanciamento di valori di non facile composizione — trattandosi di delimitare le spese di interferenza di due diritti di livello costituzionale — è assai elevato il rischio di soggettivizzazioni esasperate, anche perché si ricorre spesso a « criteri empirici, che servono da un lato a garantire la libertà di apprezzamento del magistrato, dall'altro a dare rilevanza ai fatti concreti, alle circostanze di specie, che molte volte non consentono di generalizzare le cripto-regole di origine giurisprudenziale » (così si è espresso un autorevole studioso in una relazione presentata al convegno organizzato a Chianciano nel febbraio 1987 dal C.S.M., riportata in *Giur. merito*, 1987, IV, 1311): criteri empirici tanto più applicabili in materia di satira in quanto questa, per la sua stessa natura, « proprio perché partecipa in modo rilevante del momento artistico dell'espressione umana, non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva, né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza » (così Pret. Roma 16 febbraio 1989, più volte citata).

Del resto, una certa soggettività di valutazione, con un grado notevole di relatività storica, è inevitabile, dal momento che libertà di manifestazione del pensiero e tutela della persona sono poste necessariamente in un rapporto dialettico legato all'evoluzione del pensiero, all'evoluzione della coscienza sociale » (così lo stesso autore della relazione sopra menzionata), per cui, nell'individuazione dei contenuti e dei limiti del diritto di satira, « è alla storia e alla società attua-

le che l'interprete deve rifarsi » (è sempre la recentissima ord. 16 febbraio 1989 di questa Pretura).

Ora, l'evoluzione della coscienza sociale e del costume ha fatto sì che l'ago della bilancia si sia sensibilmente spostato in questi ultimi tempi a favore della libertà dell'invenzione artistica e della satira. Terreno di elezione di questa è stato proprio il mondo politico (e, nel sottolineare tale evoluzione, qualche autore ha acutamente osservato che in Italia la satira, quella vera, ha sempre dovuto lottare contro il potere, di destra e di sinistra).

Oggi è di moda, ed è entrata prepotentemente nel costume, la satira politica, offerta a piene mani sulla stampa è anche nel corso di spettacoli di varietà televisivo. Ormai la satira si è « istituzionalizzata » (l'affermazione è di Umberto Eco, il quale aggiunge che « l'istituzionalizzazione serve ad ammorbidirla »: v. l'Espresso del 17 gennaio 1988). È evidente, infatti che la satira ha acquistato uno spazio istituzionale di tutto rispetto: sulla stampa quotidiana, sui settimanali, nei programmi radiofonici e televisivi, ecc. Nel mondo satirico di questi ultimi anni, in corrispondenza con siffatta istituzionalizzazione, è aumentato il consenso del pubblico: si veda il successo di « Tango » e del « Male », la satira degli anni ottanta ha riscosso i suoi maggiori consensi attraverso le figurine che mostrano le nudità invereconde di Spadolini, l'orbace e gli stivaloni di Craxi, De Mita vestito da donna e balbettante parole deformate nella pronuncia, ecc.

Gli eccessi (da additare come esempi da non limitare, sicuramente censurabili) sono mancati: del « Male » si ricordano in particolare le aggressioni dirette, lo spirito dissacratorio, la volgarità talora scurrile e persino i falsi di giornale (tra cui quello che « Il Giorno » con il celebre quanto falso titolo « Tognazzi capo delle B.R. »).

Tutto ciò per dimostrare come sono cambiati i tempi da quando Giovanni Guareschi veniva rinviato a giudizio per aver disegnato il Presidente Einaudi col bastone, o l'umorista Mosca veniva denunciato dai Carabinieri per una vignetta sulla strage di Peteano, e per constatare obiettivamente (non senza compiacimento collettivo) quanto cammino ab-

bia compiuto la satira nella sua lotta contro il potere.

Segno evidente di tale mutamento del costume (e del comune modo di sentire la satira) è la recente trasmissione televisiva « Biberon » (cui pure i difensori delle parti hanno fatto riferimento), la quale ha lanciato la politica « avanspettacolo » (per definizione giornalistica).

Per far ridere gli italiani non bastano più le vignette, le caricature, ci sono anche le loro esibizioni estemporanee nel corso di spettacoli comici, e sull'onda del successo di « Biberon » già si annuncia un nuovo programma televisivo, « Politistroika », il quiz dei politici, che, nelle intenzioni dichiarate dagli autori, dovrebbe ancora di più sdrammatizzare il mondo della politica. Certo è che la diretta partecipazione, a spettacoli del genere, di ministri, sottosegretari, leader di partiti politici, mentre dimostra lo spirito di tali personaggi (che accettano volentieri di scherzare in pubblico), conferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, che si è rovesciato il comune sentire in ordine all'attitudine offensiva di battute e frasi ironiche, satiriche e dissacratorie, apprezzate gradevolmente dal pubblico per la *vis comica* che da esse intrinsecamente promana, più che per il possibile riferimento a fatti veri o presunti tali (ed infatti la satira, a differenza dell'informazione e della critica, non è legata alla verità dei fatti esposti).

Trattasi spesso di espressioni pesanti, di « velenose » allusioni, di frecciate pungenti, con attribuzione, talvolta, di vizi e difetti, anche fisici, grossa ignoranza e plateali carenze, innanzi a cui gli stessi uomini politici sorridono senza risentimento alcuno. Hanno larga diffusione, in genere, motti di spirito, vignette e barzellette (si pensi alle ricorrenti storielle sui carabinieri, delle quali i primi a sorridere sono loro stessi) prive, come sono, di intento e contenuto denigratorio, che racchiudono soltanto un messaggio umoristico fine a sé stesso, essendo ben configurabile un'autonoma volontà di scherzo e di satira, espressa per amore della battuta, che è spesso determinante ed esclusivo nell'azione umoristica dei buontemponi per il gusto stesso dell'umorismo e della burla.

La satira viene accettata, perciò, con bonaria indulgenza dagli interessati, in nome di quei principi di tolleranza che

debbono presiedere alla civile convivenza, anche quando l'attacco è violento e aggressivo. Ma la satira, per essere efficace sul piano dell'umorismo, deve necessariamente ferire anche in modo duro; essa — per dirla ancora con Umberto Eco — « per funzionare bene dovrebbe essere un colpo basso che ti arriva addosso all'improvviso »; per mordere e graffiare quanto è necessario deve reggersi su un valido copione che abbia una molla di aggressività e provocazione che non lasci spazio alla banalità: se la satira è debole non fa ridere abbastanza e può rimanere, allora, uno sterile gioco e un gratuito dileggio, privo di ogni mordente in chiave umoristica. Quando, invece, ha successo (come nel caso in esame) è accolta con benevola condiscendenza anche dei soggetti presi di mira, in quanto espressione di arguzia, di intelligente e gradevole senso dell'umorismo. Si può dire, perciò (e non sembri paradossale l'affermazione) che il successo di una battuta satirica è indice e misura della sua validità anche sul piano dell'efficacia scriminante.

Gli esempi di Benigni con il suo « Woitilaccio »; di Grillo, che prende in giro i socialisti sulle presunte ruberie, e della canzone di Venditti sullo stesso argomento, sono emblematici in proposito.

Quanto precede consente di ritenere valido, e meritevole di essere ribadito, il criterio di discriminazione della satira adottato nel recentissimo provvedimento di questa Pretura (ord. 16 febbraio 1989, più volte citata) secondo cui deve ritenersi lecita la satira allorché sussista la notorietà del personaggio messo alla berlina (poiché, tra l'altro, è la notorietà che consente di cogliere aspetti rilevanti sul piano della satira e di far scattare quel necessario « circuito di intesa » tra chi pronuncia la battuta satirica e destinatari del messaggio umoristico), è il nesso di coerenza causale tra notorietà e messaggio stesso, cioè il riferimento alla sfera di notorietà della persona, con l'avvertenza, però, che per l'uomo politico in particolare, tale nesso può non essere strettissimo. Un discorso a parte merita, infatti, la posizione di quest'ultimo. È noto che assai limitata è la sfera di riservatezza e di intoccabilità di chi ha fatto scelta di vita pubblica come uomo politico, esposto, com'è, agli attac-

chi, alle critiche, alle censure, ai colpi bassi che inevitabilmente comporta la competizione politica. Si dice perciò che più ridotto è il margine di tutelabilità e più ristretto il limite di comprimibilità (il c.d. « nucleo duro ») dei diritti della personalità dell'uomo che emerge nel campo della politica, stante l'interesse pubblico non solo a conoscere, ma a valutare e a criticare, anche in chiave umoristica, gli aspetti della vita personale e familiare del personaggio. Secondo alcuni studiosi, il fatto che la persona sia un uomo politico comporta l'interesse sociale a conoscere finanche i particolari della vita privata, stante l'interesse della comunità al controllo della funzione pubblica con valutazione di tutti gli aspetti che possono influire sull'idoneità della persona ad essa preposta. Un insigne autore, in particolare, ritiene che tutti gli uomini di spicco, e non solo della politica, presenti alla ribalta della notorietà, devono rassegnarsi a subire « quale contropartita della popolarità acquisita o sperata, un interessamento alle loro vicende che può toccare anche gli avvenimenti della vita familiare, e persino quelli tenuti nascosti alla stessa famiglia e confidati a una o più persone determinate », purché « l'ingresso sulla scena pubblica sia stato voluto o almeno tollerato dalla persona... e la persona sia inserita ancora nell'attualità » (è chiaro, tuttavia, che contro gli eccessi, sia dell'informazione sia dello spettacolo, tutto rimane affidato — come sopra detto — alla discrezionalità del giudice che deciderà in relazione alla particolarità del caso e alla continua evoluzione del costume).

Da ciò consegue la maggiore ampiezza dei limiti all'esercizio del diritto di critica e di satira nei confronti degli uomini politici. La stessa difesa dell'On. Nicolazzi riconosce, in proposito, la maggiore estensione dei limiti del diritto di critica nelle competizioni politiche e sindacali rispetto alla critica giornalistica e ancora più a quella storica, in quanto nell'agone politico e sindacale è lecito l'uso di espressioni che sono considerate illegittime, perché confliggenti con i diritti della personalità, in diverso contesto.

Ciò posto, non può essere, tuttavia, condivisa la tesi sostenuta dalla stessa difesa all'On. Nicolazzi, secondo cui,

per essere lecita, quando il bersaglio è un uomo politico, la satira deve svolgersi in un contesto specifico di satira politica chiaramente riconoscibile come tale, o almeno in un più vasto ambito satirico-farsesco.

In contrario, può osservarsi che la satira, quale espressione di umorismo, è tale a prescindere dalla natura dell'opera o dal tenore del discorso in cui è inserita; essa è individuabile e apprezzabile in qualsiasi contesto, anche serio, poiché l'umorismo si attaglia a qualunque discorso, in qualsiasi genere, non necessariamente scherzoso (anzi talvolta serve proprio ad attenuare la gravità di un argomento).

Quel che rileva, ai fini della configurazione della satira e della valutazione della sua liceità, non è la sede o il soggetto che la esprime, ma il contenuto della stessa, in relazione ai mezzi di espressione e al soggetto preso di mira.

In definitiva, va notevolmente attenuato il rigore nella determinazione dei limiti, interni (di contenuto) ed esterni (di forme espressive) della satira, con riguardo: 1) alla natura stessa di tale manifestazione del pensiero, la quale — come si è già rilevato — non è informazione e non deve obbedire quindi a canoni di verità e di estrema correttezza espressiva, ma deve essere, anzi, uno strumento che graffi e ferisca il bersaglio; 2) alla persona presa di mira, allorché sia un uomo politico, il quale deve pagare un prezzo più alto per la notorietà acquisita in quel particolare settore dell'attività umana.

IV. IL CASO DI SPECIE.

Alla luce di tali premesse, va esaminata ora, nella sua reale portata, l'incidenza delle battute pronunciate dal Tognazzi nella recitazione della commedia di cui trattasi, nella scena in cui il protagonista Arpagone (impersonato appunto da Tognazzi), accortosi della sparizione della sua preziosa cassetta, si dispera a gran voce, lancia l'accusa di ladri (o almeno di sospettabili) a carico di tutti gli spettatori, passando poi, con un'ardita interpolazione operata dallo stesso Tognazzi e/o comunque dagli autori della rielaborazione del testo, a chiedere: « Dov'è Nicolazzi? », determinando

con ciò nel pubblico l'ilarità per il riferimento spontaneo al noto personaggio politico, poi proscioltto però unitamente a tutti gli altri sospettati, con la battuta finale, pronunciata a distanza di qualche minuto: « siete tutti innocenti, Nicolazzi compreso ».

Va rilevato, innanzi tutto, che non può essere contestata la natura satirica delle riferite espressioni. A parte quanto sopra detto circa la non rilevanza del contesto in cui viene espressa la satira, l'intento è chiaramente satirico e le frasi sono inserite in un lavoro — spettacolo comico-farsesco-satirico. Non è chi non veda la sostanziale comicità del carattere di Arpagone, quasi patetico nella sua goffaggine, ed affiora evidente la complessiva satira d'ambiente e di costume contenuta nell'« Avaro », esaltata nella « rivisitazione » anche esplicitamente autosatirica di Molière-Tognazzi (che fa satira su se stesso quando cerca la propria « piece »). Lo spettacolo di cui trattasi è una rappresentazione teatrale della commedia di Molière, nella quale si inserisce, senza discrepanze o stonature di sorta, una espressione satirica contro un uomo politico, in conformità peraltro di tutto il teatro di Molière, la cui opera, giova ricordarlo, nella storia dello spettacolo e della letteratura è stata considerata, giustamente, l'apoteosi del genere comico come testo letterario, avente come componente costante della rappresentazione teatrale l'elemento farsesco, nelle più varie forme dell'invenzione scenica. Anche nelle opere di più pregnante aspetto sociale, moralistico e di costume (quali il Tartufo, il Misanthropo e l'Avaro) permane l'elemento farsesco, espresso talvolta mediante le figure classiche del teatro comico da Plauto in poi.

Tale elemento farsesco è chiaramente percepibile nella interpretazione di Tognazzi. Tutto l'impianto scenico è condotto abilmente dall'attore in un contesto scherzoso e umoristico, sul filo del giuoco, dell'equivoco, del paradosso. Assume, in tale quadro, valore di pure espediente scenico, di indubbia efficacia sul piano della comicità, il coinvolgere il pubblico scendendo fra gli spettatori, aggirandosi in mezzo alla sale, cercando ansiosamente la sua cassetta tra le « brutte facce » di tutti i presenti, invitando alcuni ad alzarsi, segnalando posti vuoti come di possibili involatori

scomparsi, reclamando l'intervento dell'autorità (prefetti, questore, pretori ed altri) e chiedendo, infine, di Nicolazzi, come aveva poco prima lanciato accuse, assurdamente e grottescamente, ai presenti, sospettati di complicità; da ultimo, però assolvendo e chiedendo scusa a tutti, « Nicolazzi compreso », riconoscendo di essersi sbagliato. La palese assurdità ed inverosimiglianza di un coinvolgimento generale con accuse di complicità lancaite in tutte le direzioni, indiscriminatamente verso tutti i presenti, è indice sicuro del carattere farsesco delle battute. L'assoluzione plenaria finale, con la reiterazione del nome di Nicolazzi, lungi dal sottolineare e ribadire l'intento lesivo e dall'aggravare l'addebito, evidenzia semmai la finalità di puro divertimento dell'insieme (ché anzi, l'omissione di questa seconda fase del nome di Nicolazzi avrebbe potuto essere fraintesa, in senso e con effetto peggiorativo del primo riferimento e con elusione o attenuazione del paradosso satirico).

Il complesso della battuta, in linea con l'oggetto della recitazione, acquista particolare efficacia sul piano dell'azione umoristica, stante la notorietà del personaggio, coinvolto in recenti vicende giudiziarie (e l'applauso scrosciante del pubblico lo conferma).

Si tratta, come si vede, di un felice punto di comicità, calata in una situazione assurda, che dà modo all'attore di allungare un graffio satirico sull'attualità socio-politica, espresso con colorito vigore, in un particolare momento farsesco della sua elaborazione creativa.

E quanto, poi, alle modalità espressive, esse appaiono in concreto abbastanza moderate, esternata, com'è, la satira in forma non di volgare e sfacciato dileggio o di violenta o diretta invettiva, ma di allocuzione garbatamente allusiva, mantenuta su un piano di particolare misura (della semplice sospettabilità) e con uso sapiente ed accorto degli ingredienti del grottesco e del paradosso per esprimere una comicità pregiata e un divertimento di classe. Esula dalla pronuncia del nome di Nicolazzi ogni intento denigratorio, essendo la battuta unicamente diretta a suscitare l'ilarità del pubblico (ed è credibile in proposito Tognazzi allorché afferma che l'espressione « dov'è Nicolazzi? », in quel partico-

lare contesto farsesco-satirico dell'interpretazione, si presta a stimolare il riso, anche per la sua efficace assonanza, quasi onomatopeica, mentre non altrettanto era avvenuto in precedenza con la menzione di altri personaggi politici, egualmente implicati in recenti episodi di cronaca giudiziaria).

In fondo, è una satira che non ha nulla di qualunquista, di grossolano e di volgare, perché dietro l'attacco all'uomo politico, che non può sembrare duro e graffiante, si intuisce la leggerezza del divertimento, la *vis comica* dell'artista consumato, un po' estroso, che folleggia e si realizza giocando.

In conclusione, nessuna lesione del diritto all'onore dell'On. Nicolazzi appare configurabile nella specie, e neppure del diritto al nome, poiché quest'ultimo attiene egualmente (al pari di quello alla riservatezza, all'immagine, ecc.) alla sfera dei diritti della personalità che possono essere sacrificati dal legittimo esercizio del diritto di satira (e legittima deve ritenersi la menzione del nome di Nicolazzi, in relazione alla notorietà del personaggio politico, fatta da Tognazzi con piena aderenza alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo, della ridetta notorietà, nell'esercizio del suo diritto di libertà di espressione, a nulla rilevando l'eventuale concorrente finalità di incrementare il successo dello spettacolo anche sul piano economico, cioè dei maggiori incassi).

Per quanto di ragione va, perciò, accolto il ricorso proposto da Ugo Tognazzi, mentre deve essere disatteso quello in via riconvenzionale proposto dall'On. Franco Nicolazzi.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della lite, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M. — a) pronunciando in via provvisoria e urgente ex art. 700 cod. proc. civ. sul ricorso proposto da Ugo Tognazzi, dato atto dell'avvenuta descrizione dello spettacolo di cui trattasi, dichiara che il ricorrente, nel pronunciare le battute in contestazione, ha agito nel legittimo esercizio del diritto di satira; fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;

b) rigetta il ricorso proposto dall'On. Franco Nicolazzi e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

LIBERTÀ DI SORRISO

1. Riesce difficile all'interprete ricostruire una linea di coerenza nelle due recenti decisioni della Pretura di Roma. Si perviene ad opposte conclusioni a proposito della tutela dell'identità personale¹ rispetto a spettacoli televisivi contenenti imitazioni (è il caso della prima delle due ordinanze) ovvero a spettacoli teatrali con battute salaci riferite al-

¹ Sul « diritto all'identità personale », cfr., per un'ampia rassegna di opinioni e di posizioni dottrinali; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 343 ss., MACIOCE, *Tutela civile della persona ed identità personale*, Padova, 1984.

Sulla particolare dimensione del *diritto all'identità personale*, cfr. in particolare ZENO ZENCOVICH, *cit.*, p. 362, ove si afferma che altro è l'identità personale come proiezione sociale della personalità individuale e della conoscenza che di essa ha la collettività, altro è la reputazione come giudizio espresso sulla persona *dai consociati*, poiché « mentre la reputazione costituisce un interesse solo in parte determinato dal soggetto, perché necessita appunto di un giudizio altrui, che diventa essenziale per determinarne il valore, l'identità è posta senza che occorra l'intervento di altri soggetti, attenendo alla mera trasmissione e ricezione da parte di terzi della propria attività materiale ed intellettuale. Nell'un caso occorrerà dimostrare una diminuzione della reputazione, in base a presunzioni o indizi di prova, nell'altro caso basterà provare l'alterazione della personalità ».

Una coerente ricostruzione del diritto all'identità personale tende, perciò, a sottolineare le differenziazioni rispetto alla tutela della reputazione, anche con riguardo agli strumenti ed alle tecniche di tutela.

Di ciò, tuttavia, non appare molto consapevole la giurisprudenza in materia di rettifica, la quale continua a confondere i due profili, giungendo ad una sostanziale vanificazione del diritto di rettifica. Cfr., a riguardo, CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986, p. 121 ss., ZENO ZENCOVICH, *La rettifica, diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa Rivista, 1985, p. 248 ss., *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*, *ivi*, 1985, p. 701; Il « nuovo » diritto di rettifica: *Parlamento mi fe'*, *disfecemi Pretore*, in questa Rivista, 1988, p. 471 ss. Cfr., da ultimo, LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova 1989, p. 45 e ss.

la cronaca (per di più consistenti nella scherzosa allusione a presunte responsabilità penali di un uomo politico, peraltro ancora oggetto di accertamento da parte del giudice penale).

Nonostante i tentativi di puntualizzazione delle diverse situazioni e della differente configurazione e dei relativi limiti del *diritto di satira* (particolarmente pregevoli nell'ambito dell'ordinanza più recente), la contraddizione appare di particolare evidenza: nel primo caso si è ritenuta illecita, nell'ambito di uno spettacolo televisivo, una « macchietta », ritenendosi la stessa idonea a rappresentare il personaggio (anch'egli dello spettacolo, un non ignoto regista del cinema italiano) in modo offensivo per le particolari modalità dell'interpretazione, mentre successivamente si è riconosciuta la completa libertà del comico (sia pure entro un teatro, e da parte di un attore tra i più rappresentativi ed affermati dello spettacolo italiano) finanche di alludere abbastanza esplicitamente a responsabilità di ordine penale di un (noto) uomo politico, purché in un contesto ben giustificato da esigenze creative dello spettacolo ovvero dalla notorietà dei soggetti cui si allude o dall'attualità dei fatti oggetto di allusione.

2. Spetterebbe al giudice, secondo la prospettiva contenuta nella prima delle due ordinanze, il compito di « definire contenuti e referenti normativi » del « diritto di satira », operando una vera e propria « regolamentazione di confini tra diritti soggettivi in rotta di collisione ». Afferma il Pretore che occorre operare una distinzione tra satira al personaggio noto e satira strumentale, riconoscendo che si verte in materia di diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (trattandosi di libera manifestazione del pensiero ed insieme di espressione artistica, sulla base degli artt. 9, 21, 33 della Costituzione), e che la satira in quanto tale « non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza » essendo invece sua caratteristica quella di essere condotta « con moduli fittizi ed irrazionali », con una sequela di elementi « finti ed esagerati » allo scopo di irridere, secondo una dimensione storica che stimola la tolleranza e che è ammessa anche negli ordina-

menti più autoritari (quasi in una dimensione di « controllo sociale »).

Ciò premesso si perviene a conclusioni che non sembrano pienamente compatibili con la conclamata natura di diritto soggettivo, di rilevanza costituzionale, riconosciuta alla satira, e che invece sembrano muovere — più che da una analisi dell'attitudine intrinseca dell'espressione satirica (qualunque essa sia) a porre in pericolo, o addirittura a ledere, l'identità personale di chi è oggetto di rappresentazione — da una articolata serie di principi regolatori che sembrano mutuati dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia di informazione.

Osserva infatti il Pretore:

a) che *satira* e *informazione* sono fenomeni distinti, in quanto il diritto di satira non assume l'informazione come proprio obiettivo, esattamente come non sono dichiarati i « fini ulteriori » della satira, da quello economico pubblicitario a quello politico, pur essendo evidente come « basti una vignetta graffiante ed incisiva su di un giornale a diffusione nazionale ad incidere negativamente sulla fama, sulla credibilità e quindi sul consenso, di un uomo politico »;

b) che, pertanto, occorre che il giudice indaghi sulla « pluralità delle forme espressive » del diritto in questione, ricavandone un « limite interno » con riguardo alla collocazione oggettiva della situazione giuridica in questione e ulteriori « limiti esterni » quante sono le modalità espressive ipotizzabili (con diversi margini di tutela a seconda della rilevanza delle varie modalità espressive).

Da ciò consegue che, ogni qualvolta che la satira riguardi una persona, indipendentemente dal mezzo espressivo, essa dovrebbe esser sottoposta ad una verifica di « coerenza » con la propria natura, coerenza che viene individuata nella rappresentazione di personaggi *noti*, entro un circuito di intesa tra comico ed uditorio sull'oggetto della comicità stessa. Di qui, poi, la conclusione che sarebbe tutelabile solamente la manifestazione satirica rivolta al personaggio noto in quanto in questo caso sarebbe preminente un intento « rappresentativo » che si fonda sulla notorietà stessa della persona rappresentata e che in esagerazioni, accentuazioni, allusioni, rinvia una linea creativa coerente, an-

che se talora spinta sino alla derisione pura e semplice, coinvolgendo, non solamente le caratteristiche « fisiche » del rappresentato (caricature, imitazioni), ma altresì il suo modo di essere e di atteggiarsi.

Quanto ai limiti « esterni » della satira il giudice individua (sia pure a titolo meramente esemplificativo):

1) l'alterazione del nome e dell'immagine del rappresentato, in modo da realizzare « accostamenti sconci, ripugnanti, subdoli »;

2) l'attribuzione di fatti offensivi determinati o la raffigurazione di vicende reali (evidentemente in chiave offensiva) della persona presa di mira;

3) la propalazione di notizie destinate, per legge, a restare segrete;

4) la denigrazione del prodotto dell'impresa o l'esaltazione di prodotti di impresa concorrente;

5) lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato ad un competitore credibile.

Su queste basi il Pretore perviene alla dimostrazione dell'illiceità della imitazione condotta dal comico Salvi riferita al regista Carlo Vanzina ritenendo che il personaggio rappresentato non sia « noto », quanto meno sotto il profilo della diffusione della sua immagine fisica, e che, in questo caso la satira stessa sia concepita come vera e propria denigrazione. Orbene il percorso indicato dal Pretore di Roma nella prima delle due ordinanze si rivela, nonostante alcune pregevoli riflessioni, estremamente rischioso, in quanto di fatto conduce ad un sindacato del giudice sul *contenuto* di una manifestazione artistica al di fuori di quanto è espressamente previsto nel quadro costituzionale in materia di spettacolo (art. 21, comma 6) con riferimento all'unico limite esterno ipotizzabile, che è quello del « buon costume », e che si pone come limite elastico in relazione a caratteristiche obiettive di quanto forma oggetto di rappresentazione, in ragione di esigenze collettive, le quali, peraltro possono arretrare rispetto a manifestazioni di obiettivo valore artistico².

² Cfr. in particolare BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, p. 463 ss., nonché CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973, p. 95.

In una situazione di contrasto tra il diritto all'identità personale³ e l'espres-

³ Cfr. BONESCHI, *Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona*, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 7 per cui « Solo la corretta rappresentazione delle posizioni, delle idee, del patrimonio ideale, sociale e politico di persone, gruppi, movimenti, consente all'opinione pubblica, a chi è "informato" dai mezzi di comunicazione di massa di scegliere, decidere deliberare: e così vogliamo che sia possibile la critica più ampia, più dura e più feroce, l'ironia, la satira ».

Sull'inammissibilità di una tutela dell'identità personale con riguardo a valutazioni politiche e critiche, da ritenere ricomprese nell'ambito della garanzia di libertà di manifestazione del pensiero, cfr., *ivi*, PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona*, p. 33; PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, p. 39.

⁴ Vanno segnalate, a questo proposito, alcune posizioni giurisprudenziali, per le quali, dettagliatamente, cfr. FRAGOLA, *La cinematografia nella giurisprudenza*, Padova, 1986, p. 190 e *La radiotelevisione nella giurisprudenza*, Padova, 1971, p. 222 ss.

In particolare la Pretura di Roma, con ordinanza 2 ottobre 1962 (cfr. FRAGOLA, cit., p. 191 ss.) aveva inibito la diffusione di un cinegiornale nel quale era contenuto un commento satirico estremamente graffiante nei riguardi delle immagini di un telecronista in occasione del Festival cinematografico di Venezia, commento che si sostanzialmente in apprezzamenti obiettivamente offensivi. A tal proposito, osservava il Pretore, è necessaria una verifica obiettiva sull'*animus iocandi* anche in sede civile onde riscontrare « quando il carattere scherzoso sia obiettivamente avvertibile ed evidente da escludere, a giudizio dell'uomo medio, ogni serietà nel fatto, e quindi ogni possibilità di nocumento sia per la reputazione (estimazione sociale, onore in senso obiettivo) sia per il sentimento della dignità personale propria del soggetto passivo (onore in senso subiettivo); sentimento, questo, che non deve essere confuso con una eventuale ipersensibilità del soggetto, ma deve essere desunto in base ad una valutazione dell'opinione della generalità. L'indagine che si impone deve quindi tendere ad accertare:

1) se l'*animus iocandi*, lo scopo di divertimento, in effetti sussista e non mascheri invece un diverso intento, come ad es. quello di vendetta, di sfogo di un risentimento, di una personale antipatia etc.;

2) se sussistendo, esso sia obiettivamente realizzato con il rispetto, tra l'altro dei limiti dettati dall'innocenza del fine e dallo stesso buon gusto.

Deve notarsi, anche, che nel caso del cinegiornale si trattava indubbiamente di uno spazio latamente informativo nel quale si collocavano un insieme di espressioni di commento, direttamente rivolte al soggetto del quale si riprendeva l'immagine.

Negli stessi termini possono indicarsi le ordinanze della Pret. Roma 6 marzo 1963 e 17 giugno 1961, entrambe riportate in FRAGOLA, cit., p. 195 e 199, sempre a proposito di cinegiornali, con riguardo a ripresa di immagini e commenti scherzosi sulle persone oggetto delle riprese stesse.

⁵ Su tali forme espressive, sia pure prevalentemente con riguardo a profili di diritto d'autore, cfr. FERRARA, *La caricatura e il diritto sulla propria immagine*, in *Dir. aut.*, 1942, p. 98 ss., ove si afferma che « concettualmente la caricatura, pur esplicandosi attraverso l'immagine nella espressiva esagerazione del ritratto, presenta alcune affinità con altre produzioni intellettuali, quali la parodia e la satira, che sono anch'esse, in certi casi e sotto certi aspetti, gioconde od ironiche manifestazioni di umorismo; onde, in linea di raffronto essa è apparsa come la parodia o la satira figurativa del ritratto, in quanto anche l'immagine della persona argu-

sione artistica — autonomamente tutelata sul piano costituzionale sia nel suo momento creativo, che infine nel momento della diffusione, attraverso l'ampia garanzia dettata dall'art. 21 della Costituzione, oltre che dall'art. 9 della Costituzione — la giurisprudenza ha tentato di tracciare alcune linee di orientamento, le quali, in assenza di precedenti specifici⁴, e di fronte a casi eclatanti, si dimostrano di particolare difficoltà.

Si tratta, infatti, non già di misurare la « qualità » della satira per stabilirne la liceità, ma di verificare in che modo l'espressione comica, come espressione artistica, recepitata in quanto tale nell'attuale contesto sociale, sia o meno suscettibile di porsi concretamente in contrasto con la personalità individuale di chi è « rappresentato » fisicamente (in una imitazione o caricatura o parodia) o di chi è solamente « citato » in una espressione satirica o scherzosa⁵.

La tutela dell'identità personale — intesa come garanzia, direttamente derivante dall'art. 2 della Costituzione, della fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi, solidificandosi⁶ — ha un senso ed un fondamento giuridico nel settore dell'informazione, ove si offre al pubblico, entro una soluzione temporale continuativa, un insieme di fatti, valutazioni, immagini, al fine di offrire una comprensione (tendenzialmente completa) della realtà sociale di una collettività, più o meno ampia.

Ma non si può confondere ciò che è « cronaca » o valutazione o registrazione di eventi sociali ed individuali e ciò che, invece, rappresenta frutto di elaborazione (o rielaborazione) creativa (della quale non è agevole risalire ai « fini », se non nell'ambito di impressioni soggettive o in casi marginali nel panorama della comunicazione di massa) tesa a costituire spettacolo, e quindi non già rappresentazione (perlomeno tendenziale) del vero, ma elaborazione (di diversi generi, e rivolta ad utenze differenziate, peraltro non qualificabili aprioristicamente) dell'immaginario e quindi proposizione (a scadenze temporali non continuative) coordinata di espressioni

artistiche che non mirano a « riprodurre » la realtà sociale od a offrire una (credibile) immagine del singolo alla collettività, ma semplicemente al racconto, all'armonia sonora, alla improvvisazione scenica, al divertimento, talora affrontando temi e problemi di notevole rilevanza ad impegno, ma sempre nell'intento prevalente di « colpire » lo spettatore, suscitandone emozione ed offrendo un coinvolgimento o semplicemente uno spazio di svago, che dallo spettatore è ricambiato con l'applauso e con l'attenzione, ma anche con segni di disappunto in caso contrario: e di tutto ciò l'artista è consapevole, perché il suo ruolo, come la sua fortuna, è strettamente dipendente dal gusto del pubblico⁷.

Indagare sui « fini » della satira (sia essa politica o di costume, poiché non risultano altri esempi di satira « economica » o « pubblicitaria ») è, quindi, operazione rischiosa quanto inutile, che conduce inevitabilmente a sottili tentazioni censorie.

Del resto non è dato conoscere alcun caso di uomini politici che siano stati « rovinati » dalle vignette, per quanto allusive, graffianti (e talora particolarmente spinte) apparse sui quotidiani, mentre al contrario è particolarmente avvertita l'opinione, autorevolmente espressa, per la quale la satira stessa non ha necessità di limiti « esterni », in quanto contribuito indispensabile alla sdrammatizzazione dei contrasti e del dibattito politico⁸.

L'equazione tra notorietà del personaggio e garanzia del diritto di satira si rivela, peraltro, fragile ove si consideri la difficoltà di distinguere i criteri in base ai quali definire « noto » o meno un certo personaggio, ed ancora di più come la satira stessa (imitazione, caricatura, battuta, barzelletta) contribuisce spesso a creare, intorno al personaggio rappresentato, una atmosfera di « simpatia », e quasi di confidenza che talora prescinde dalla notorietà già acquisita, ma contribuisce notevolmente all'acquisizione del successo.

E tuttavia il criterio della « notorietà » qui viene assunto proprio come elemento decisivo onde discriminare la satira lecita da quella illecita, quando, nel caso di specie il personaggio rappresentato fa parte anch'egli dell'ambiente del-

lo spettacolo (ambiente nel quale la « notorietà » è condizione operativa spesso determinante), e la critica aveva dimostrato di apprezzare l'originalità del contenuto della satira stessa ed il suo carattere divertente (cfr. la citazione di « Panorama » richiamata nell'ordinanza).

Maggiore utilità poteva forse rinvenirsi nell'individuazione del criterio del-

tamente, nel contrasto espressivo delle sproporzioni accentuate dei tratti caratteristici delle sembianze, si presta ad essere fonte di ridicolo. Il trarre partito dalla esteriorità e dalle stranezze del volto o del corpo di una persona in maniera iperbolica, più o meno buffa, comica o addirittura grottesca, imprime all'immagine quella tipica impronta del ridicolo che è l'essenza della parodia e della satira, presentando l'effigie come la parodia o la satira del ritratto. Per questo suo spirito creativo del ridicolo fisionomico, la caricatura è un genere artistico di produzione intellettuale che presenta speciali attrattive nelle nostre condizioni di vita sociale, soprattutto nel campo dell'umorismo giornalistico ».

Secondo l'A., tuttavia, nonostante la posizione di parte della Dottrina (KÖHLER, *Das Eigenbild im Recht*) per cui la caricatura doveva porsi come un vero e proprio diritto soggettivo costituendo l'umorismo uno dei più importanti ed efficaci aspetti della manifestazione artistica, la legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 all'art. 97, a proposito dell'illiceità del ritratto poteva offrire un notevole spazio applicativo estensibile alla caricatura nel punto in cui affermava la non necessità del consenso del soggetto rappresentato quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio ricoperto... da scopi culturali... ovvero quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico sempre che la diffusione dell'immagine stessa non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od al decoro della persona ritratta.

Sul concetto di parodia, cfr. ARIENZO, *Nozione e tutela giuridica della parodia*, in *Rass. dir. cinem.*, 1962, p. 8 ss., ed in particolare sulla sua autonomia come creazione artistica. Sulla liceità dell'utilizzazione di immagini altrui in un contesto giustificabile in chiave creativa, cfr. Pretura di Roma 25 gennaio 1979, in *Tem rom.*, 1979, p. 297.

⁶ Cfr. Cass. sent. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, p. 965, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, p. 973. In particolare il commentatore nota acutamente che la tutela dell'identità personale va limitata alla sola cronaca giornalistica, ossia alla narrazione di fatti che siano suscettibili di un giudizio in termini di verità o falsità, legato a parametri o riscontri obiettivi (p. 975).

⁷ Sia consentito, in proposito, il rinvio a G. CORASANITI, *Informazione, comunicazione e regole antitrust*, in questa *Rivista*, 1988, p. 45. In proposito cfr. anche FRAGOLA, *Presente e futuro della radiotelevisione*, in *Cons. St.*, 1988, II, p. 1965.

⁸ Così Sandro Pertini, nella prefazione alla Enciclopedia della satira politica di « Panorama », 1978, p. 3 affermava che la satira è uno strumento utile nel dibattito politico... nessuna vignetta satirica di cui sono stato oggetto mi ha particolarmente ferito, anzi debbo aggiungere che il mio capo ufficio stampa ha avuto la disposizione di pormi in evidenza, tutte le mattine gli attacchi alla mia persona. In questo modo posso correggere i miei eventuali errori. A mio avviso, alla satira non dovrebbero essere posti limiti, se non quelli suggeriti dal buon gusto.

l'attualità dei fatti e delle situazioni oggetto di rappresentazione comico-satirica, criterio che prescinde dalla notorietà del singolo personaggio rappresentato, ma che invece può estendersi fino a comprendere l'attività esercitata, l'appartenenza ad un determinato ambiente se ed in quanto ciò costituisca o abbia costituito motivo di curiosità e di interesse per lo spettatore in relazione non già alla « caratterizzazione » di un (singolo) individuo, ma di un « tipo » che trae spunto da un personaggio vivente, ma

che ne rappresenta, deformandoli ironicamente, pregi e difetti propri dell'ambiente cui il personaggio si ricollega o al quale appartiene, e ciò al di fuori di un preciso intento « offensivo » per il singolo, ma nel solo intento di prendere spunto dall'attualità (e nella specie dall'ambiente del cinema romano in particolare) per esibirsi in una serie di battute scherzose.

Ed ancora, pur soffermandosi a lungo su elementi di mera « impressione » (cfr., ampiamente, il punto 5) sul contenuto della satira, l'ordinanza non sembra molto consapevole che la stessa appartiene ad un genere qualificato come « demenziale » (e quindi trattasi di un genere che di per sé esclude qualsiasi pretesa di offrire agli spettatori una immagine verosimile di ciò che costituisce oggetto della rappresentazione)⁹, e che, inoltre, proprio la caratterizzazione del « regista » come « tipo —, sembra escludere qualsiasi intenzione lesiva dell'identità personale altrui, potendosi, semmai, rinvenire un'esigenza creativa di rappresentazione in chiave caricaturale di un determinato ambiente sociale, rappresentazione la quale poteva giustificare la proposizione satirica di un personaggio dello spettacolo ben noto soprattutto nell'ambito dell'utenza verso la quale, oltretutto, lo stesso programma comico si rivolgeva, essendo lo stesso regista di opere cinematografiche di notevole successo commerciale, rappresentazione, peraltro, limitata a situazioni comiche rispetto alle quali la citazione del nome di un personaggio realmente esistente sembra configurarsi (e poteva ben giustificarsi), entro un quadro scherzoso, tipico, oltretutto, del genere di comicità c.d. « demenziale » di cui proprio Salvi è uno dei riconosciuti esponenti¹⁰.

3. La tutela dell'identità personale trova una propria ed autonoma giustificazione di fronte ad una attività *informativa* che sia, obiettivamente, idonea ad offrire al pubblico una *serie di elementi tali da suffragare la credibilità stessa di una particolare dimensione individuale o collettiva*, e ciò importa l'inammissibilità, rispetto alla satira, del ricorso a strumenti ed a tecniche di tutela concepiti in funzione « dialettica » come la rettifica¹¹, ovvero meramente

⁹ Sul concetto di « nonsense », cfr. CELLI, *La scienza del comico*, Bologna, 1982, p. 24; « il motto di spirito ha un principio ed una fine, mentre il nonsense fa rotta verso il precario, e il provvisorio, che sono le sue peculiari categorie... una conclusione dilazionata, il residuo di un'eco inafferrabile, che insinua nel nostro sorriso un po' inibito, l'ombra dell'insoddisfazione e della perplessità ».

¹⁰ Osserva giustamente CELLI (*cit.*, p. 23) che « il comico consiste... in un disordine che viene riportato ad un ordine imprevisto, nella riequilibrio «nuova» dello squilibrio ». Sempre secondo l'A. (illustre etologo) « la satira sarebbe... una forma di aggressione che, rinunciando a tradursi, a bruciarsi nell'azione, si sublima in retorica. È uno schiaffo mancato che diviene metafora » e della satira, uno dei modi fondamentali è il c.d. « transfert mimetico », il « mettersi nei panni » di chi si vuole sbeffeggiare poiché « si tratta, alle origini, con ogni probabilità di un espediente mascherante, mediante il quale l'autore di satire politiche ha cercato di eludere le rappresaglie dei politici messi alla berlina, simulando devozione e consenso, espediente che si è mutato nel tempo in un elemento costitutivo del genere satirico ».

¹¹ Ai sensi dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha modificato l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa, il diritto di rettifica sembra potersi esercitare anche nei confronti di « immagini ». Tuttavia la previsione normativa (che estende nel caso di « pubblicazione di immagini » possibilità, da parte del singolo di richiedere la rettifica ex art. 700 cod. proc. civ.) va intesa come riferita ad un ben individuato contesto *informativo*, suscettibile, mediante un coordinamento fra « immagini » (particolarmente fotografiche) e testo giornalistico, di offrire una visione distorta (secondo l'apprezzamento soggettivo degli stessi interessati) di atti, di fatti, di opinioni, e tale, perciò, da richiedere un intervento informativo (rivolto ai medesimi soggetti coinvolti nell'ambito di diffusione della fonte informativa), garantendo una sorta di « contraddittorio ». È da ritenere esclusa, pertanto, dalla previsione normativa l'immagine fotografica umoristica o satirica nonché la stessa caricatura. Sul punto, cfr. G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986, p. 116 ss., nonché LAX, *cit.*, p. 170.

inibitori, come nei casi qui esaminati, attraverso il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in chiave scopertamente *cen-soria*.

La barzelletta e l'imitazione del comito (per di più entro un programma di intrattenimento e non di informazione) non possono ritenersi in alcun modo atti tali da porre in pericolo o danneggiare la credibilità o l'immagine sociale di un individuo.

E ciò dovrebbe valere in modo particolare, nonostante qualche orientamento in senso inverso¹², in materia penale, ove l'*animus iocandi* quale elemento soggettivo riferito all'autore dalle espressioni satiriche si trova, in alcuni casi, a svolgere quel ruolo di ridimensionamento di un conflitto di ordine giuridico, la cui intensità non può dipendere da esagerazioni o esasperazioni, ma dalla concreta attitudine di forme espressive (in assenza di un preciso contesto di giustificazione espressiva, e quindi di originalità creativa) a ledere l'altrui reputazione¹³.

In sede civile occorrerà oltretutto la consapevolezza che l'apertura di spazi di salvaguardia dell'identità personale nei confronti di spettacoli comici o di manifestazioni artistiche, rischia di colpire forme espressive in assenza di qualsiasi rischio o pregiudizio di carattere obiettivo per l'identità dell'interessato, preconstituendo forme censorie sul contenuto e sui modi dell'espressione artistica qualora questa prenda spunto, ironicamente, dalla realtà di tutti i giorni.

Non appare congruo, pertanto, il ruolo che la prima ordinanza sembra riservare al giudice entro una sorta di « torre di controllo » dei diritti soggettivi in assenza di una attenta ricognizione della realtà politica, economica e sociale circostante, realtà della quale l'espressione artistica « comica » fa parte, e nella quale viene recepita con successo, quale momento di distrazione e di svago che coglie spunto da persone, da fatti, da fenomeni, dal costume, per sottolinearne, richiamando l'ilarità degli spettatori, quegli aspetti paradossali, o semplicemente per evidenziare scherzosamente un particolare, ma non certo per offrire al pubblico una immagine « veritiera » o « fedele » dei soggetti o dei fatti rappresentati¹⁴. L'espressione comica è, in altre parole, espressione creativa di per

sé « *inverosimile* », ed alla quale non è possibile applicare parametri valutativi

¹² Cfr., infatti, la sentenza del Pretore di Messina del 19 gennaio 1985 (pubblicata in *Giur. merito*, 1987, II, p. 748 con nota di SCILLIA) che ha affermato che sussiste il reato di diffamazione (l'imputato era un comico altro esponente della comicità « demenziale » come Nino Frassica) quando la caricatura venga effettuata con frequenza a mezzo di emittente radiotelevisiva trasformando l'intento di procurare l'ilarità dei telespettatori in uno strumento offensivo di aggressione al patrimonio morale della persona.

Cfr. anche Corte App. Roma, sentenza del 4 luglio 1963 (cfr. FRAGOLA, *La cinematografia nella giurisprudenza*, cit., p. 201) nel caso del famoso film con Alberto Sordi *Il vigile*, ove si è ritenuto che autori e produttori dell'opera cinematografica si fossero ispirati ad una reale vicenda di cronaca, ledendo la reputazione del reale protagonista della vicenda medesima attraverso la sua rappresentazione (comica), in chiave cinematografica secondo schemi e circostanze che la lasciavano intravedere, allo spettatore medio, « senza possibilità di distinzione tra il vero e l'immaginario ».

È appena il caso di aggiungere che oggi nessuno ricorda più la vicenda di cronaca ed il suo protagonista (il vigile che elevò la contravvenzione al questore di Roma cui il film sembrava ispirarsi) mentre l'interpretazione di Sordi viene annoverata tra le più divertenti del cinema italiano, e puntualmente inclusa in tutte le antologie televisive sulla commedia all'italiana.

E ciò quasi costituisce la migliore conferma dell'inutilità dell'intervento repressivo del giudice penale e civile in materia di satira di costume, pur con precisi riferimenti alla realtà ed a personaggi dell'attualità.

Per un'ampia rassegna giurisprudenziale sui problemi della trasposizione cinematografica di vicende di cronaca e sui problemi di tutela della riservatezza dei protagonisti delle medesime vicende, cfr. ZENOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 213, VASELLI, *Libertà e coerenza nelle cronache romanzate*, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 2325).

Rispetto alla caricatura, la giurisprudenza penale ha ritenuto che possa configurarsi il reato di cui all'art. 595 cod. pen. (*Diffamazione*) allorché essa non si limiti ad una alterazione dei tratti fisionomici del soggetto in modo bonario o scherzoso, ma rivesta obiettiva idoneità lesiva dell'altrui reputazione, non soltanto perché supera i limiti del dovuto rispetto all'altrui persona, ma anche e soprattutto perché espone il soggetto ritratto alla morbosa curiosità e al dispregio dei lettori (Cass. 20 aprile 1978, n. 4724, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1979, p. 798).

Nei confronti della satira politica, oltretutto, con riguardo al reato di cui all'art. 278 cod. pen. (*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*), si era affermato che fra i mezzi con i quali può estrinsecarsi il reato rientra anche l'espressione satirica a carattere univocamente ingiurioso (Cass. 14 febbraio 1952, in *Giust. pen.*, 1952, p. 909) e si era puntualizzato che, ai fini dell'elemento soggettivo di tale reato non poteva ammettersi l'illimitata discriminazione dell'*animus iocandi*, ma poiché satira ed umorismo sono pur sempre forme di manifestazione della libertà di pensiero, doveva perciò distinguersi tra *ius narrandi* in forma scherzosa ed in forma seria, e se perciò la liceità della satira non poteva ravvisarsi nei casi di offesa vera e propria dell'onore altrui, occorreva tener presente la rilevanza e la tolleranza socialmente acquisita dal fenomeno stesso (Trib. Milano 4 dicembre 1950, imp. Guareschi, in *Riv. pen.*, 191, p. 947 e, che, in relazione a fatti veri possono esporsi apprezzamenti in forma satirica, ma tali apprezzamenti non dovrebbero comunque essere offensivi del Presidente della Repubblica, il cui onore ed il cui prestigio sono tutelati

e relative misure cautelari ricollegabili tipicamente, invece, all'attività « informativa » (sia pure considerata in senso lato, a seconda della sua rilevanza, della sua collocazione o delle sue finalità, purché essa incida concretamente sulla *formazione della pubblica opinione*, come sulla rilevanza della proposizione con funzione « informativa » dell'immagine di singoli individui, o di opinioni o fatti a questi riferibili).

da tale disposizione di legge (Cass. 3 marzo 1952, imp. Guareschi, in *Giust. pen.*, 1952, p. 740).

Similmente si è ritenuta (Cass. 17 febbraio 1981, n. 1062) la sussistenza del reato di cui all'art. 402 cod. pen. (*Vilipendio alla religione dello Stato*) rispetto ad uno spettacolo teatrale, ancorché l'espressione satirica « sia finalizzata a suscitare il riso ed il divertimento », in quanto la libera opinione in materia religiosa troverebbe un « limite » nel rispetto per il sentimento religioso dei credenti, tutelato appunto espressamente dalla norma penale.

Diversa, invece, è stata la posizione della più recente giurisprudenza di merito. Una sentenza del Pretore di Volterra (18 giugno 1987), infatti, ammette che l'esposizione (durante una « festa dell'Unità ») di cartelli satirici le cui frasi ed immagini — al di là dell'apparenza vilipendiosa ed oltraggiosa — sottolineano ed esaltano in forma metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza, fratellanza e spiritualità attiva impersonati da Cristo evangelico, e pertanto non costituisce condotta tipica di vilipendio ex art. 402 cod. pen. (in *Foro it.*, 1988, II, p. 416).

In una delle più attente ricostruzioni del sistema normativo della comunicazione di massa, ARMATI, *LA CUTE, Profili penali della comunicazione di massa*, Milano, 1987, p. 166, non si è mancato di rilevare come « il riconoscimento della qualificazione satirica, indipendentemente da ogni valutazione estetica, dovrebbe escludere l'antigiuridicità », pur notando che la satira, per non essere considerata diffamazione, deve pur sempre riferirsi se non a persone, quantomeno a fatti notori elaborati ed espressi in modo originale e creativo. Si è affermato acutamente, infatti, che « ove non si riconoscesse l'esistenza di una vera satira politica, anche se modace, caustica, e persino velenosa, non potrebbe negarsene la liceità senza negare la più autentica espressione della libertà di pensiero ».

¹³ Non è senza significato, del resto, che l'ormai consolidata giurisprudenza americana consideri le caricature, come qualsiasi espressione « satirica », insuscettibili, come qualsiasi *opinione*, di costituire diffamazione sanzionabile in sede civile come in sede penale. Cfr. sul punto ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 246.

Tale tendenza è, del resto, anche presente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con decisione dell'8 luglio 1986 (pubblicata su questa *Rivista*, 1987, p. 203 ss.) ha stabilito che contrasta con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la condanna inflitta dai giudici austriaci per *giudizi di valore* lesivi dell'altrui reputazione. Ha affermato, infatti, la Corte che *occorre distinguere fra affermazioni di fatto e giudizi di valore: per questi ultimi la prova liberatoria della verità è inesigibile e pertanto costituisce una lesione della libertà d'opinione garantita dall'art. 10 della Convenzione*.

¹⁴ Cfr., sul punto, ampiamente, AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979; AA.VV., *Informazione e diritti della persona*, Napoli, 1983.

Di tutto ciò appare particolarmente consapevole la seconda delle due ordinanze qui commentate che afferma che « va notevolmente attenuato il rigore nella determinazione dei limiti, interni (di contenuto) ed esterni (di forme espressive) della satira, con riguardo: 1) alla natura stessa di tale manifestazione del pensiero, la quale... *non è informazione e non deve obbedire quindi a canoni di verità e di estrema correttezza espressiva, ma deve essere, anzi, uno strumento che graffi e ferisce il bersaglio*; 2) alla persona presa di mira, allorché sia un uomo politico, il quale deve pagare un prezzo più alto per la notorietà acquisita in quel particolare settore dell'attività umana ».

4. Va, inoltre, considerata l'incongruità della soluzione cautelare adottata nella prima delle due ordinanze, laddove, nell'evidente consapevolezza dell'innammissibilità di un drastico intervento inibitorio su tutto il programma comico (poiché, ciò, riconosce il Pretore, « sarebbe... una pesante manipolazione dei risultati dell'impegno artistico del regista e dello stesso Salvi » e poiché interventi repressivi « assumerebbero valenza censoria, proprio sul terreno, delicatissimo e prezioso della satira ») si ritiene perciò opportuno imporre:

a) alla società produttrice del programma ed all'emittente radiotelevisiva di utilizzare in futuro, per la diretta trasmissione cedere o distribuire a terzi per tal fine le sequenze del programma comico ritenute lesive dell'identità personale;

b) alla società emittente radiotelevisiva (peraltro anche alle società estranee al giudizio cautelare, nel caso di « network » di emittenti locali collegate tra loro) di inserire prima dei titoli di testa del programma comico, una « precisazione » che la satira « è stata ritenuta illecita del Pretore poiché del tutto strumentale rispetto all'intendimento del comico di creare la macchietta del regista demente ».

Orbene, qui, evidentemente, delle due l'una: o la satira è certamente illecita e come tale andrebbe inibita di per sé, ovvero sembra difficile ritenere che un dispositivo « interpretativo » ed insieme inibitorio dello sfruttamento economico della stessa (mediante la cessione a terzi

della medesima e, quel che più sembra difficile, mediante *un divieto generalizzato e non specificamente individualizzato dei brani di satira illecita*) possa conseguire realmente un apprezzabile effetto cautelare, e, per di più, possa essere suscettibile di esecuzione.

Il dispositivo, infatti, è prima di tutto sostanzialmente rivolto a terzi (le emittenti locali collegate al network nazionale rimaste estranee al giudizio cautelare), è volto, quindi, semplicemente a vietare la cessione o la trasmissione di satire passate e non future, ed, infine, esprime, nell'«avvertenza» per gli spettatori, un apprezzamento meramente «soggettivo» sulla natura e sull'oggetto della satira stessa che rischia di attirare ancora di più l'attenzione sul «numero» comico, e quindi di ottenere un effetto diametralmente opposto rispetto a quello auspicato, se non addirittura di segnalazione pubblicitaria verso gli spettatori poiché offre, sia pure inavvertitamente, una inedita «chiave di lettura» della relativa comicità (si noti che l'avvertenza si impone nei «titoli» di testa» e non nei «titoli di coda», e cioè *all'inizio e non alla fine del programma*).

5. Nella seconda ordinanza la ricostruzione del «diritto di satira» quale libera manifestazione della creatività artistica direttamente tutelata ex art. 21 della Costituzione trova un riconoscimento di grande rilevanza interpretativa, entro una analisi che si spinge ad affrontarne l'evoluzione del costume di questi ultimi venti anni, analisi che non si limita alla satira «politica», ma che induce a riflettere su di un genere espressivo inteso nella sua corretta dimensione e nella sua giusta rilevanza sociale.

Bene osserva la seconda ordinanza che «la satira, quale espressione dell'umorismo, è tale da prescindere dalla natura dell'opera o dal tenore del discorso in cui è inserita; essa è individuabile e apprezzabile in qualsiasi contesto, anche serio, poiché l'umorismo si attaglia a qualunque discorso, di qualsiasi genere, non necessariamente scherzoso (anzi talvolta serve proprio ad attenuare la gravità dell'argomento). Quel che rileva, ai fini della configurazione della satira e della valutazione della sua liceità,

non è la sede o il soggetto che la esprime, ma il contenuto della stessa *in relazione ai mezzi di espressione e al soggetto preso di mira*».

Se ciò è vero, tuttavia (come d'altra parte sembra essere avvenuto nel caso di specie) nel valutare la liceità sul piano civile della satira emerge la necessità, più che del semplice ricorso al criterio discriminante della «notorietà» del personaggio rappresentato, di una analisi approfondita:

a) dell'*ambiente* nel quale la satira si sviluppa (inteso in senso ampio, come insieme di rapporti e di fenomeni sociali e di costume e come contesto culturale nel quale la satira nasce od al quale si rivolge);

b) dell'*attualità* della satira stessa intesa come rilevanza se non dei soggetti cui si riferisce, quantomeno dei fenomeni di costume, che, sia pure riferendosi a soggetti ben individuati essa intende rappresentare;

c) dell'*obiettiva attitudine offensiva delle espressioni utilizzate*, non potendosi in alcun caso ammettere un sindacato del giudice sulle «intenzioni» e sulle «invenzioni» dell'artista, in relazione al *contesto* nel quale l'espressione satirica si pone o si ricollega, solamente laddove essa trascenda dal buon gusto e si trasformi in vera e propria pesante offesa per la dignità altrui (peraltro rilevante in sede penale) *in modo sordinato rispetto alla sua natura di espressione artistica* (è il caso, per esempio, di una intervista o di un intervento da parte del comico che si limita ad esprimere pesanti epiteti o apprezzamenti su taluno, al di fuori di precise esigenze di «spettacolo»).

Ed in effetti l'analisi contenuta nella seconda ordinanza sembra corrispondere (pur richiamandosi al criterio della notorietà) proprio a tali esigenze, ed infatti ben poco in tal caso poteva utilizzarsi il principio della «notorietà», in quanto oggetto della controversia *non era la rappresentazione caricaturale di un personaggio politico, ma invece una battuta allusiva, peraltro rivolta scherzosamente, anche a tutti gli spettatori presenti in sala*, pronunciata da Tognazzi, nei panni dell'avar Arpagone, nell'ambito di una versione attualizzata di uno dei capolavori di Moliere.

Occorrerà, infine, tener conto che, co-

me è stato acutamente osservato, « nel comico esiste sempre, come meccanismo fondamentale, *l'infrazione di una norma, la trasgressione di una convenzione* » e che « come polo necessariamente opposto del conformismo, il comico, nella satira, si incontra e interagisce con la storia. Aspira a far politica. Ma una politica « negativa », perché il comico, per sua natura è sempre dissenso, mai consenso. Può essere tutto fuorché agiografico e celebrativo. Per questo fra lui e il potere c'è sempre diffidenza e guerra. Perché il riso, in ultima analisi, è un arma. La derisione spezza le aureole, dissolve i carismi, obnubila gli eroi. Ridere e far ridere è un mestiere assai rischioso. Il buffone vive sul filo del rasoio; spesso l'epilogo storico del comico è, per chi l'esercita, il tragico »¹⁵.

La *libertà di sorriso*, quindi, come libertà di far sorridere e di sorridere, come stimolo emotivo liberatorio e sdrammatizzante, spontaneo ed equilibrante, costituisce, anche nei regimi più autoritari quel minimo appiglio per la speranza della democrazia, ed in una democrazia deve potersi riconoscere come principio indispensabile, da salvaguardare e da promuovere, per non far inaridire quella linfa vitale di ogni autentico sistema democratico che è la tolleranza.

Nelle due ordinanze qui commentate sono abbondanti le (gustosissime) citazioni di scenette e situazioni caricaturali, ma ne manca, forse, una che avrebbe potuto influire non poco su di una corretta soluzione. È la satira prima del secondo libro delle « Satire » di Orazio, nel punto in cui il poeta si preoccupa di poter essere convenuto in giudizio a causa di alcuni suoi versi satirici ritenuti offensivi, ed il suo interlocutore Trebazio gli risponde di non preoccuparsi, perché *solventur risu tabulae, tu missus abisis...* scoppieranno a ridere le tavole della legge e tu sarai assolto.

GIUSEPPE CORASANITI

¹⁵ CELLI, *cit.*, p. 7.